



G. Segantini – Le due madri

NOTIZIARIO N.3/2023

(estratto dal sito www.movimentoantispecista.org)

NB: per andare direttamente all'argomento, selezionarne il titolo nel presente Sommario, premere il tasto Ctrl e cliccare.

Sommario

<i>Manifesto per un'etica interspecifica</i>	2
1. Comunicazioni	3
1.1. Pubblicazioni e collaborazione.	3
1.2. Iscrizione al Movimento Antispecista.	5
2. Fatti	6
2.1. Test preclinici USA: riepilogo.	6
2.2. I NAMs: le richieste dei ricercatori (sintesi).	7
2.3. Salute e ricerca: le norme UE e USA sui NAMs a confronto.	9
3. Opinioni	15
3.1. Cinghiali: la caccia aumenta la popolazione (il Fatto alimentare).	15
3.2. Perché è necessario rendere obbligatori i NAMs nella UE	17
3.3. Per un'ICE sui test dei farmaci: proposta di un 'Comitato promotore'.	18
3.4. Dei delitti contro gli animali (Annamaria Manzoni).	29
3.5. Sondaggio Eurispes: che dieta seguono gli italiani?	34
3.6. Il 'benessere animale' secondo la World Organization for Animal Health.	35
4. Lettere e voci dal web	40
4.1 L'Animal Hoarding spiegato da Annamaria Manzoni.	40
5. Per non dimenticare	41
5.1. Conferenze e filmati (links)	41
5.2. Progetti realizzati e attività svolte.	43
5.3. Elenco articoli pubblicati su Notiziari precedenti (v. Allegato).	44
5.4. Le norme UE e USA sui NAMs a confronto (v. Allegato).	45

Manifesto per un'etica interspecifica

Il “Manifesto” è stato sviluppato in sostituzione della ‘Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali’ del 1978, specista e poco coerente nei suoi stessi principi, e si pone come punto di riferimento per le istanze ‘antispeciste’. E’ stato sottoscritto da: **Marina Berati, Stefano Cagno, Bruno Fedi, Margherita Hack, Annamaria Manzoni, Valerio Pocar, Tom Regan, Giulio Tarro** e oltre **150** altre persone, nonché, ad oggi, da **41** associazioni. Per l’elenco completo vedere il sito:

www.movimentoantispecista.org

Versione del 1 febbraio 2002

- 1) *Gli animali umani e non-umani – in quanto esseri senzienti, ossia coscienti e sensibili – hanno uguali diritti alla vita, alla libertà, al rispetto, al benessere, ed alla non discriminazione nell’ambito delle esigenze della specie di appartenenza.*
- 2) *Nei confronti delle altre specie gli umani, come tutti gli esseri senzienti ai quali venga riconosciuta la potenzialità di “agente morale”, sono tenuti a rispettare i suddetti diritti, rinunciando ad ogni ideologia antropocentrica e specista.*
- 3) *Nel quadro di tale rapporto, eventuali alimenti o prodotti che debbano derivare dalle altre specie vanno ottenuti senza causare morte, sofferenze, alterazioni biologiche, o pregiudizio delle esigenze etologiche. Ove possibile, essi vanno comunque sostituiti con sostanze di origine vegetale o inorganica.*
- 4) *Uccidere o far soffrire individui delle altre specie (ad esempio sottoponendoli a lavori coatti, usandoli per attività, spettacoli o manifestazioni violente, o allevandoli e custodendoli in modo innaturale), ovvero sperimentare su individui sani e/o nell’interesse di altre specie o altri individui, causare loro danni fisici o psicologici, detenere specie naturalmente autonome o danneggiare il loro habitat naturale, o eccedere in legittima difesa, è una violazione dei suddetti diritti, e va considerata un crimine.*
- 5) *La ricerca scientifica va sottoposta a severi controlli per assicurarne l’aderenza ai suddetti principi. Il principio di precauzione deve essere rispettato anche nei confronti delle altre specie.*

1. Comunicazioni.

1.1. Pubblicazioni e collaborazione.

L'associazione ha come scopo la diffusione dell'etica aspecista. La realizzazione di tale obiettivo avviene essenzialmente tramite iniziative culturali, come lo sviluppo di studi e ricerche, la pubblicazione di lettere, articoli, saggi e/o documenti (privi di copyright per statuto) a cura del Consiglio direttivo. L'associazione è inoltre membro dell'ESTAF, ossia del gruppo dei 'portatori di interesse' delle ricerche sui metodi alternativi alla sperimentazione animale validate nel Centro Comune di Ricerca europeo (JRC) 'ECVAM' di Ispra e collabora alla diffusione delle informazioni e documenti provenienti da tale organizzazione, nonché alle relative iniziative (conferenze, webinar, diffusione documenti, ecc..).

Sito Internet del Movimento Antispecista:

www.movimentoantispecista.org

E-mail (Segreteria)

ma@movimentoantispecista.org

Pubblicazioni

Le pubblicazioni dell'associazione sono disponibili sul **sito Internet**.

In particolare vedere:

-Campagne in corso, ad esempio:

.Tutela animali non umani e art.9 Costituzione: lettera ai parlamentari a invio periodico (sottoscrizioni aperte).

-Lettera alla case editrici di testi didattici

.Testo base, invio personalizzabile. E' un invito alle case editrici per tenere in considerazione il rispetto dovuto agli animali non umani quali esseri senzienti nei libri per le scuole di ogni ordine e grado al fine di non utilizzare un lessico specista.

-Campagna per la coerenza antispecista

.Testo base, invio personalizzabile. E' un invito alle associazioni a non utilizzare nei loro comunicati, campagne o raccolte fondi, termini e riferimenti a ricorrenze speciste, laiche o religiose (ad esempio; Ferragosto, Natale, Pasqua, ecc..) ai fini di mantenere la coerenza tra lo scopo e la terminologia utilizzata.

-Dossier

Sono documentazioni di studi su vari argomenti, ad esempio:

.Sul superamento della sperimentazione animale: documento in aggiornamento. (sottoscrizioni aperte).

-Notiziario

E' una pubblicazione online nella quale si riportano i fatti recenti più rilevanti, esprimono opinioni, e si lanciano iniziative. Viene inviato saltuariamente agli iscritti, in genere su base trimestrale.

Sul sito è sempre presente l'ultima versione (scaricabile).

-Allegato al Notiziario: Elenco degli articoli pubblicati nei Notiziari precedenti.

E' possibile chiederne copia via e-mail alle segreteria scrivendo all'indirizzo sopra indicato.

Collaborazione

La collaborazione alle suddette attività o la proposta di nuove iniziative è sempre aperta a tutte/i, e può avvenire scrivendo alla segreteria (v. e-mail sopra indicata).

Le aree tematiche di principale interesse riguardano:

- Filosofia.

- .Origini e modalità dello specismo.
- .Costruzione di una società a-specista.
- .Bilanciamento degli interessi tra umano e non umano.
- .Critica antispecista (eventi, ideologia, scritti).

- Diritto

- .Tutela degli animali non umani.
- .Proposte di modifica delle normative (UE/Nazionali).
- .Rapporti con gli altri animali (randagismo, rifugi, ecc..).
- .Monitoraggio dell'applicazione delle leggi.

-Scienze e ricerca scientifica

- .Etologia, ecologia, ecc..
- .Sperimentazione

-Economia (industrie, commercio, ecc.)

- .Allevamenti, prodotti alimentari, beni di consumo..
- .Farmaci, sostanze chimiche, trasporti, macelli,...

-Attività culturali

- .Mostre, acquari, zoo, zoo-safari...
- .Manifestazioni speciste (corse tra/con animali non umani, circhi, fiere, ecc..)

.Tradizioni e ricorrenze popolari (palii, feste religiose, ecc..).

Nota:

Rivolgiamo ai lettori un caloroso invito a tutte/i a partecipare alla redazione del Notiziario inviandoci notizie, osservazioni e articoli, nonché a segnalarci ogni eventuale errore. Il Notiziario non è solo un mezzo per comunicare le notizie più importanti, ma altresì per scambiare le proprie opinioni con tutti gli interessati al fine di giungere possibilmente ad una visione condivisa degli obiettivi sociali e delle strategie per applicarli.

Grazie.

Il Consiglio direttivo

1.2. Iscrizione al Movimento Antispecista.

L'iscrizione al Movimento Antispecista è gratuita e senza oneri o doveri alcuni, salvo il rispetto dello statuto (vedere: www.movimentoantispecista.org > statuto) . Occorre leggere lo 'statuto' prima della compilazione del modulo di iscrizione, da stampare, compilare e spedire via posta o e-mail. all'indirizzo indicato sul modulo stesso (ossia: Movimento Antispecista – Via Principale 11/2A – 20856 Correzzana – MB). La richiesta di iscrizione deve, per statuto, essere ratificata dal Consiglio direttivo. L'iscrizione come 'aderenti' dà diritto a ricevere le pubblicazioni dell'associazione e a votare nelle assemblee; per l'iscrizione in qualità di 'aderenti' o 'aderenti attivi' è necessario essere almeno vegetariani, altrimenti è possibile l'iscrizione come "simpatizzanti" nel qual caso l'iscrizione può avvenire senza necessità di ratifica da parte del C.d. e senza diritto di voto. E' gradito inoltre, ai fini dell'iscrizione (ma non indispensabile) l'invio - contemporaneo al suddetto modulo – di un breve 'curriculum vitae' dove riassumere la propria autobiografia e le ragioni che spingono ad iscriversi all'associazione. Nessun contributo è richiesto agli iscritti e nessun compenso o rimborso è effettuato per collaborazioni, prodotti o opere divulgate a seguito di attività effettuate dagli iscritti a fini sociali. Le opere dell'intelletto sono esenti da copyright ove inviate all'associazione per la pubblicazione sul Notiziario o documenti editi dall'associazione.

Per eventuali informazioni, scrivere a : ma@movimentoantispecista.org , o telefonare allo 039.6065817.

2. Fatti

2.1. Test preclinici USA: riepilogo.

Considerata l'importanza fondamentale della modifica alla regolamentazione della Food and Drug Administration USA (FDA), dovuta ad un atto legislativo del Congresso degli Stati Uniti d'America (*e non ad una iniziativa della FDA*) alla fine del 2022, per quanto riguarda i test sui farmaci e cosmetici ad uso umano, ritorniamo su tale notizia (allegando ancora la documentazione ufficiale reperita) in quanto di fondamentale supporto ad una possibile iniziativa dei cittadini europei (ICE) citata nel capitolo 'Opinioni' della presente pubblicazione (*v. ICE sui farmaci: Ipotesi per una collaborazione*).

L'idea di promuovere un'ICE per chiedere alla Commissione europea di adottare nella UE una analoga modifica a quella USA è stata già proposta nel Notiziario precedente, a livello teorico. In questo numero se ne esamineranno pertanto gli aspetti pratici, sulla base del regolamento comunitario per la presentazione di tali iniziative alla Commissione.

Riepilogo

Il 23 dicembre 2022 il Congresso degli Stati Uniti d'America ha approvato la proposta di legge del Senato S.5002 chiamata 'FDA Modernization Act 2.0' che comprende modifiche al **Federal Food, Drug and Cosmetic Act** (sezione 505) e al **Biosimilar Biological Product Act** (sezione 351 del **Public Health Service Act**), riguardanti rispettivamente le domande di autorizzazione per nuovi farmaci e i farmaci biosimilari (o equivalenti, alis 'generici'), *eliminando da entrambe le norme il requisito federale obbligatorio in vigore dal 1938 dei test su animali per tali prodotti ove sostituiti da risultati ottenuti con l'utilizzo di nuovi metodi alternativi avanzati detti NAMs*.

La modifica ha riguardato in particolare la sostituzione del termine '**preclinical tests**' nelle relative norme con il nuovo termine '**nonclinical tests**' (coniato per l'occasione) e l'inserimento nel **Federal Food, Drug and Cosmetic Act** della **definizione di 'nonclinical tests'**, prima non esistente. Questi sono infatti ora intesi come tests "*in vivo, in vitro, in silico o in chemico, includenti sia tests su animali sia senza animali, o metodi basati sulla biologia umana come saggi cellulari, sistemi microfisiologici, modelli bio-stampati o computerizzati*".


Note

L'innovazione rappresenta una pietra miliare nella sperimentazione animale a scopo 'regolatorio', ammettendo la possibile sostituzione dei test pre-clinici su ani-

mali in vivo o in vitro con le nuove metodologie avanzate (o NAMs). Innovazione della quale le istituzioni UE (e.g. la Commissione) *non potrà non tener conto*. Le conseguenze della modifica USA sono infatti determinanti ai fini della ammissione nella UE dei farmaci, cosmetici e farmaci ‘generici’ che verranno autorizzati su tale base dalla FDA USA, imponendo alla UE di fare altrettanto ai fini del libero scambio dei prodotti tra i due blocchi. Inoltre, rappresenta un forte stimolo affinché la UE si faccia promotrice presso dell’ICATM (Cooperazione Internazionale per i Test sui Metodi alternativi) del recepimento di tali modifiche a livello mondiale.

Documenti allegati:

1. La Proposta di legge S.5002 al Senato degli Stati Uniti (FDA Modernization Act 2.0 del 29 settembre 2022) contenente gli effettivi emendamenti proposti al Federal Food, Drug and Cosmetic Act, Sez. 505, e al Biosimilar Biological Product Applications, punto (bb) Sez. 351.
2. Il Food, Drug and Cosmetic Act dopo le modifiche (vedere evidenziazioni a pag. 7).
3. Il Biosimilar Biological Product Applications Act (vedere evidenziazione a pag. 4).



2.2. *I NAMs: le richieste dei ricercatori (sintesi).*

Pubblicati in dettaglio nel Notiziario precedente, diversi studi convergono – come gli stessi autori dichiarano - sulla pressante necessità di definire una metodologia internazionale per la *valutazione, l'accettazione e l'utilizzo delle nuove metodologie avanzate senza utilizzo di animali* per i test regolatori di prodotti biologici (es. farmaci ed emoderivati) e chimici, dette NAMs.

Ne presentiamo qui una *sintesi*, a corollario di quanto avvenuto negli USA circa l'ammissione di tali metodi per la sostituzione dei test con animali per i farmaci (v. sopra), in quanto le ragioni di base della comunità scientifica internazionale, espresse già ‘prima’ della suddetta modifica, costituiscono la prova che è auspicata già da tempo e che la possibilità di abbandonare la sperimentazione animale si sta facendo sempre più vicina e ineluttabile.

1) Lo studio citato dal Joint Research Centers (JRC) della Commissione Europea il 15/11/2022, intitolato **‘Una base per determinare l’affidabilità scientifica nell’approccio alle nuove metodologie’** (20/08/2022, v. in calce), afferma:

- che *la valutazione dell’efficacia delle NAMs a fini regolatori verso i test effettuati su animali dovrebbe tenere in considerazione la ‘variabilità’ (e quindi la scarsa affidabilità, ndr) di questi ultimi;*
- che *la verifica dell’importanza dei NAMs dal lato biologico dovrebbe focalizzarsi sul confronto con la biologia umana (e non con quella degli animali non umani come avviene oggi in base alle norme OCSE, ndr), l’interpretazione meccanicistica e la capacità di fornire informazioni che guidino a scelte finalizzate alla protezione della salute, piuttosto che a una semplice comparazione tra i risultati di test sulle sostanze chimiche basati sui NAMs verso i metodi tradizionali di sperimentazione animale.*

Viene infine proposta *‘procedura di valutazione’* basata su 5 elementi chiave ai fini di determinare l’affidabilità scientifica dei NAMs usati a scopo regolatorio: **l’adattabilità, la rilevanza verso la biologia umana, la qualità tecnologica, l’integrità e comprensibilità dei dati, e la valutazione indipendente.**

Cfr.: A framework for establishing scientific confidence in new approach methodologies.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00204-022-03365-4>

2) La pubblicazione del Joint Research Centers (JRC) della Commissione Europea **‘Modelli Avanzati Non-Animali nella Ricerca Biomedica** (22/07/2022, v. in calce),

- *evidenzia l’urgente necessità di sviluppare e far accettare approcci non-animali più sofisticati e innovativi che possano aprire la strada ad un più ampio utilizzo di certi prodotti in ambito clinico.*

I prodotti medicinali di Terapia Avanzata (ATMPs – Advanced Therapy Medicinal Products) rappresentano infatti terapie innovative che ci si attende ridisegnino il nostro approccio a patologie che non rispondono adeguatamente ai trattamenti convenzionali. Sono basati sulla terapia genetica, sulla terapia con cellule somatiche, sui tessuti ingegnerizzati e sulle relative combinazioni. I test di *immunogenicità* sono un passo importante nello sviluppo di tali terapie, dato che mirano a predire la risposta immunitaria avversa del paziente prima ancora di sottoporlo ad uno specifico trattamento.

- Lo studio afferma che *‘Le differenze biologiche fondamentali tra i sistemi immunitari di specie differenti spesso limitano l’applicabilità agli umani dei test immunogenici effettuati usando modelli animali’.*

Cfr. Advanced Non-animal Models in Biomedical Research (22/07/2022).
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126997>
[10.2760/7190](https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126997) (online) , [10.2760/153339](https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126997) (print)

- 3) Nello studio ‘**Attuali requisiti regolatori per la verifica dei prodotti chimici e cosmetici: sfide e opportunità dell’introduzione di nuove metodologie di approccio**’, (13/04/2021, v. in calce) apparso su PUBMED, si riporta che i relativi *componenti (delle sostanze chimiche)* sono ancora soggetti al regolamento REACH UE ed a quelli analoghi internazionali. Tutti questi prevedono ancora test sugli animali non umani dichiarando ‘non obbligatori’ i metodi sostitutivi già esistenti, in quanto non finalizzati a verificare le principali pericolosità per gli umani dei composti rispetto agli ‘endpoints’ (leggasi ‘verifiche’) più importati: tossicità acuta a dosi ripetute, genetica, riproduttiva e cancerogenicità, vanificando pertanto la direttiva UE sui cosmetici che escludeva i test sugli animali per i relativi componenti.

Lo studio prende anche in considerazione una recente iniziativa **dell’ICATM (Cooperazione Internazionale per i Test sui Metodi alternativi)** e riassume i requisiti regolatori attuali allo scopo di *comparare* le diverse normative internazionali e *coordinare la promozione e infine l’applicazione degli approcci sostitutivi a livello mondiale*.

Cfr.: Current EU regulatory requirements for the assessment of chemicals and cosmetic products: challenges and opportunities for introducing new approach methodologies.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851225/>

2.3. Salute e ricerca: le norme UE e USA sui NAMs a confronto.

(Vedere l’analisi nell’Allegato specifico al presente Notiziario)

SINTESI

1) Il quadro giuridico nella UE.

1.1) Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

(V. Allegato pag. 1)

Gli accordi tra gli Stati membri dell’Unione Europea riguardanti il trattamento degli animali non umani quali esseri senzienti, la sicurezza e la salute dei cittadini,

sono espressi negli articoli 13, 114, 168 e 169 del T.F.U. (Trattato sul Funzionamento dell'Unione), cui l'Italia ha aderito. In particolare:

- articolo 13: 'Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri *tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti*, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale';-
- articolo 114: 'La Commissione in materia di *sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato*, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici';
- articolo 168: 'nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è *garantito un livello elevato di protezione della salute umana*. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale'; 'L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica'; 'Il Parlamento europeo e il Consiglio ... contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza: a) misure che fissino *parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati*; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose; b) misure nei settori *veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica*; c) *misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico*';
- articolo 169: 'Al fine di *promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi*'; 'Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione'.

1.2) La regolamentazione dei medicinali nella UE. – Criteri.

(V. Allegato pag. 2)

Nella UE la valutazione dei medicinali è centralizzata attraverso l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e nel 1995 è stata messa in atto una procedura di autorizzazione centralizzata per garantire il più alto livello di salute pubblica e assicurare la disponibilità di medicinali. Per quanto riguarda le sostanze chimiche, esiste un regolamento specifico UE, che ne disciplina i test, l'etichettatura e la commercializzazione, tramite l'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA). Si applica a quelle utilizzate nei processi industriali, o di uso quotidiano, come i prodotti per la pulizia o le vernici, o presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici. Il regolamento attribuisce alle aziende l'onere della prova le quali devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell'Unione europea e dimostrare all'ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.

Sia il trattamento degli animali non umani quali esseri senzienti, sia la sanità e la sicurezza dei cittadini e la protezione dell'ambiente sono quindi argomenti che devono essere tenuti in ampia considerazione dalla UE nella emanazione delle norme riguardanti gli esperimenti sugli animali anche ai fini delle prove previste per la commercializzazione di farmaci e sostanze chimiche.

Oggetto di particolare attenzione devono essere sia il così detto 'benessere' degli animali non umani utilizzati a fini scientifici (per i quali ovviamente non si può parlare di volontarietà ma di sfruttamento), sia i rischi ai quali la ricerca stessa e i cittadini andrebbero incontro laddove i test preclinici fossero effettuati utilizzando metodologie obsolete. Ad esempio il mancato utilizzo dei metodi sostitutivi validati, i quali, oltre al fondamentale aspetto etico, presentano la caratteristica di non essere soggetti alla variabilità dei test biologici, come studi pubblicati dalla UE stessa affermano. In assenza di statistiche ufficiali sull'efficacia delle prove biologiche su animali e sull'utilizzo di tali metodologie, statistiche stranamente non previste neppure fuori dalla UE, è pertanto necessario che le istituzioni comunitarie adottino la massima attenzione per far sì che le normative rispettino al massimo grado i principi precauzionali stabiliti a livello del suddetto Trattato.

1.3) Le norme specifiche nella UE.

Le norme della UE riguardanti la sperimentazione preclinica (utilizzo di animali non umani e/o metodologie alternative) per farmaci e sostanze chimiche sono essenzialmente le seguenti:

1.3.1) La direttiva UE sulla protezione degli animali usati a scopo scientifico.

(V. Allegato pag. 3)

La direttiva 2010/63, espone i principi informatori e le procedure per la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione animale alle autorità locali (singoli Stati) in determinati campi applicativi, quali la ricerca di base, la ricerca applicata (sperimentazione a titolo regolatorio, obbligatoria, per farmaci e sostanze chimiche), e la ricerca traslazionale (trasferimento dei risultati della ricerca di base a fini clinici, ossia umani).

Ammette la possibilità di utilizzare metodologie alternative validate agli esperimenti ‘in vitro’ (su parti di animali uccisi) o ‘in vivo’, quali la Riduzione del numero di animali usati, il Miglioramento del metodo ai fini di causare meno sofferenze a parità di dati forniti, o la Sostituzione degli animali (in riferimento al principio delle ‘3R’, in inglese Reduce, Refine, Replace). Ossia metodologie accettate e riconosciute valide nella UE (incluse quelle definite nelle ‘Linee guida’ dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ed esorta gli Stati membri a utilizzarle, senza renderle tuttavia obbligatorie. L’Italia, nel recepimento di tale direttiva con il D.lgs n. 26/2014, ha reso obbligatorio l’uso di tali metodologia, sebbene ‘ove possibile’. Concede infine agli Stati membri di stabilire procedure ‘semplificate’ (alias senza necessità di fare la relativa domanda di autorizzazione alle autorità locali) per le normative così dette ‘regolatorie’ imposte dalle relative normative UE concernenti i test preclinici sui farmaci e le sostanze chimiche.

1.3.2.) Le norme per le prove sui farmaci.

(V. Allegato a pag. 8)

Per i farmaci ad uso umano, i test preclinici su animali *sono richiamati genericamente* dalla direttiva 2001/83 e dai regolamenti UE 726/2004, 1901/2006 e 536/2014. *Non vi sono tuttavia in tali norme indicazioni sulla sostituzione dei test ‘in vivo’ con metodologie sostitutive avanzate, come invece richiamato nella suddetta direttiva 2010/63, lasciando il campo agli accordi a livello internazionale affinché i prodotti così testati possano essere commercializzati nei Paesi aderenti a tali accordi.*

1.3.3.) Le norme per le prove sulle sostanze chimiche.

(V. Allegato a pag. 12)

Per le sostanze chimiche il regolamento UE 1907/2006 (così detto REACH, dall’inglese Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)) stabilisce in

dettaglio i test da effettuare sugli animali non umani indicando anche i metodi alternativi, considerati in genere non sostitutivi ma ‘complementari’ alle procedure ‘in vitro’ e ‘in vivo’ a seconda della quantità annua prodotta per ogni sostanza e la maggiore o minore affidabilità del metodo indicato, rimandando per la metodologie ai protocolli internazionali concordati a livello OCSE, affinché i prodotti così testati possano essere commercializzati nei Paesi aderenti a tale organizzazione. Anche in tale regolamento, come nella direttiva 2010/63 o nelle normative sui farmaci, non vige l’obbligo di utilizzare i metodi sostitutivi indicati.

Mentre nella UE per gli esperimenti (o ‘procedure’) così detti ‘regolatori’ (stabiliti obbligatoriamente dalle relative norme) riguardanti le sostanze chimiche si fa molto spesso riferimento alle ‘Linee Guida’ OCSE, *per i farmaci non è espresso a livello normativo quali siano in dettaglio le metodologie da seguire*. Per contro, per gli esperimenti relativi alla ricerca di base o traslazionale, essendo esplorativi, non vi sono metodi prescritti, e vi è un maggior grado di libertà, salvo l’ottenere dalle autorità nazionali l’autorizzazione esplicita a procedere come previsto dalla direttiva 2010/63.

2) Il quadro giuridico negli Stati Uniti d’America.

(V. Allegato pag. 32)

La regolamentazione dei farmaci e delle sostanze chimiche negli U.S.A. segue un percorso diverso da quello dell’Unione Europea.

La Food and Drug Administration (FDA) si occupa dei prodotti biologici (ad esempio i farmaci). E’ l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute e dei servizi umani. L’Environment Protection Agency (EPA) si occupa invece delle sostanze chimiche e prodotti simili. E’ l’agenzia del governo federale che ha la facoltà di emanare regolamenti diretti a raccogliere le informazioni concernenti la salute, la sicurezza e l’esposizione, richiedere prove sperimentali, controllare l’esposizione su sostanze, miscele ed articoli.

2.1.) Il Federal Food, Drug and Cosmetic Act.

(V. Allegato pag. 32)

Tali norme, dal 1938, sono appannaggio esclusivo della F.D.A. Fino alla fine del 2022 i test su animali venivano inclusi nella categoria dei test ‘preclinici’, come in Europa, l’utilizzo dei metodi alternativi era facoltativo e non sostitutivo degli esperimenti sugli animali non umani.

Il 23 dicembre 2022 il Congresso degli Stati Uniti d'America ha approvato la proposta di legge del Senato S.5002, detta FDA Modernization Act 2.0, riguardante le modifiche al Federal Food, Drug and Cosmetic Act (in vigore dal 1938) e al Biosimilar Biological Product Application (Public Health Service Act) in merito alle richieste di autorizzazione per farmaci, cosmetici e farmaci biosimilari (così detti 'equivalenti').

Le modifiche hanno riguardato la sostituzione del termine '*preclinical tests*' nelle relative norme con il nuovo termine '*nonclinical tests*', e l'inserimento nel Food, Drug, and Cosmetic Act della definizione dei '*nonclinical test*'. Questi ultimi sono infatti stati definiti come test "*in vivo, in vitro, in silico o in chimico, includenti sia test su animali sia senza animali, o metodi basati sulla biologia umana come saggi cellulari, sistemi microfisiologici, modelli bio-stampati o computerizzati*". L'innovazione rappresenta una pietra miliare nella pratica della sperimentazione animale a scopo 'regolatorio', ammettendo la possibile sostituzione dei test pre-clinici su animali non umani 'in vitro' o 'in vivo' con le Nuove Metodologie Avanzate (dette NAMs).

2.2.) Il Toxic Substances Control Act.

(V. Allegato pag. 32)

Il *Toxic Substances Control Act* (TSCA) è la legge federale che si applica a produttori, importatori, distributori ed utilizzatori finali di sostanze chimiche, come tali o come componenti di miscele, nel territorio degli Stati Uniti d'America. Tutte le sostanze chimiche acquistate, utilizzate, prodotte, importate, esportate, immesse sul mercato degli USA devono essere conformi alle disposizioni contenute nel TSCA.

Non si rinvengono facilmente in tali disposizioni rimandi a metodi alternativi o sostitutivi come avviene nel regolamento REACH europeo.

3. Opinioni

3.1. Cinghiali: la caccia aumenta la popolazione (il Fatto alimentare).

<https://ilfattoalimentare.it/cinghiali-la-caccia-aumenta-la-popolazione.html>

14.04.2023

Intervista ad Andrea Mazzatenta (Università G. D'Annunzio . Chieti-Pescara).

Anche pubblicazioni online come questa citata, non certo normalmente favorevole a eliminare dalla nostra tavola alimenti di origine animale, convengono sulla inutilità di sterminare i cinghiali sperando questo ne riduca la popolazione.

Secondo tale fonte “Il dato certo è che il numero di carcasse di cinghiali trovati sul territorio ligure e piemontese e nel Lazio aumenta in modo esponenziale e anche la superficie da controllare si amplia, per cui la sorveglianza diventa sempre più complicata”. Comincia così l'intervista ad Andrea Mazzatenta dell'Università degli Studi 'G. d'Annunzio' Chieti-Pescara, specializzato in comunicazione chimica, uno dei pochi esperti in Italia a sostenere che cercare di arginare l'epidemia di peste suina abbattendo i cinghiali e collocando reti per rallentare la corsa degli animali in fuga dai cacciatori sia una strategia perdente. D'altro canto i numeri delle carcasse morte di cinghiali continuano ad aumentare. È di oggi la notizia di 16 nuovi casi nell'area infetta, 7 in Piemonte e 8 in Liguria accertati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per un totale di 550 carcasse ritrovate solo in queste Regioni. Il problema si sta aggravando e le decisioni finora adottate si sono dimostrate totalmente inefficaci per contrastare l'epidemia. Il nostro territorio è ideale per questi animali, che si nascondono benissimo nei boschi, ed è anche troppo diversificato per pensare che le reti funzionino, perché possono solo rallentarli ma non certo fermarli. I cinghiali presenti in Italia sono davvero tanti ma il dato di 1,5 milioni non è preciso, perché una rilevazione seria, avvalendosi di metodi oggettivi come le immagini acquisite con droni, non è mai stata fatta. D'altro canto questi animali sono stati portati in Italia a partire dagli anni '50 per scopo venatorio e adesso il loro numero è aumentato a dismisura nonostante la caccia. Adesso, con la Peste suina africana, sono diventati un problema perché sono i principali diffusori di una malattia portata in Italia dall'uomo, che però colpisce solo gli animali. Il paradosso è che di fatto le battute di caccia mirate (oltre a quella sportiva), organizzate per abbattere gli animali in modo selettivo non servono a molto, perché difficilmente si riescono ad abbattere tutti gli animali e quelli che riescono a fuggire si riproducono velocemente contribuendo a diffondere in altri territori e in misura maggiore la peste suina.

La caccia avviata un anno fa per eliminare l'epidemia di Peste suina è stata fallimentare.

“**Il cinghiale** è un animale stanziale – spiega Mazzatenta – e non molto prolifico, per questo i branchi sono composti da pochi esemplari che tendenzialmente restano nel loro territorio e in ogni famiglia la riproduzione è affidata alla matrona (la femmina più anziana) e al maschio dominante (anch'esso anziano) che sono in genere poco fertili. I giovani maschi in età matura vengono allontanati dal branco, mentre le femmine restano nel gruppo e questo frena l'aumento degli animali sul territorio. Quando si effettuano le campagne di caccia programmate per arginare la diffusione della peste suina succede il caos. È vero che molti animali vengono abbattuti, ma i cinghiali soprattutto i giovani sono molto abili a nascondersi e gli esemplari che sfuggono alla cattura formano gruppi senza il maschio alfa e senza la matrona composti da giovani maschi e femmine che vanno ad occupare nuovi territori. I giovani cinghiali si accoppiano in maniera indiscriminata e ciò comporta la formazione di famiglie davvero molto numerose. Questi gruppi, non avendo l'imprinting dei capo branco che insegna loro a procurarsi il cibo nei boschi, arrivano anche in prossimità dei centri abitati dove non ci sono cacciatori e dove possono facilmente trovare il cibo nei cassonetti dei rifiuti o nelle discariche. La strategia di abbattere le matrone e i maschi per aumentare il numero di animali è ben nota – continua Mazzatenta – i cacciatori adottano questo sistema per incrementare la popolazione sul territorio”. L'esperto non ha dubbi nel sostenere che la caccia avviata un anno fa per eliminare l'epidemia di Peste suina è stata fallimentare, ed è servita solo ad ampliare il territorio colpito dall'epidemia e a far impennare il numero di carcasse di animali morti trovate nei boschi.

Ma allora qual è la soluzione per debellare la Peste suina, che ormai ha raggiunto livelli preoccupanti di diffusione, con oltre 601 carcasse ritrovate in 14 mesi in Liguria, Piemonte, Lazio e altre Regioni. “La soluzione percorribile in Italia – conclude Mazzatenta – è quella di *lasciare in pace i cinghiali e aspettare che l'epidemia faccia il suo corso visto che spesso ma non sempre i cinghiali muoiono dopo 15 giorni circa dal contagio. Non cacciandoli più diventano stanziali e l'invecchiamento della popolazione contribuisce a ridurre la prolificità e quindi a ridurre il numero. Cacciarli in modo indiscriminato con le battute non funziona a meno che non si riesca a eliminarli tutti, ma questo sul nostro territorio è pressoché impossibile*”.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos

3.2. *Perché è necessario rendere obbligatori i NAMs nella UE*

A seguito dell'analisi comparativa tra regolamentazioni sanitarie e normative regolatorie per i test preclinici tra UE e USA riportata nei 'Fatti' del presente Notiziario, si possono trarre le seguenti osservazioni.

In estrema sintesi, non compare nella normativa UE relativa alla sperimentazione 'preclinica' obbligatoria (detta 'regolatoria) per i farmaci (ossia sui non umani, propeutica a quella 'clinica' sui volontari umani) *alcun riferimento alla autorizzazione di evitare i test sui non umani. Raramente, inoltre, per quella relativa alle sostanze chimiche (effettuata solo sui non umani e non obbligatoria sugli umani), compare l'autorizzazione ad evitare i test sui non umani, neppure ove sia suggerito il ricorso a metodi sostitutivi validati a livello internazionale (OCSE). Appare quindi illogico che metodi validati confrontandone i risultati verso i dati ottenuti da analoga sperimentazione sui non umani non consentano di escludere i test su questi ultimi.*

All'opposto, l'FDA Modernization Act 2.0, approvato a fine 2022 negli Stati Uniti d'America, *ha eliminato l'obbligatorietà della sperimentazione sui non umani per lo sviluppo dei farmaci e dei prodotti bio-similari (leggi 'generici' o 'equivalenti') ove siano state effettuate e documentate prove effettuate con metodi moderni (NAMs).* Tale semplice ma fondamentale risultato è stato ottenuto negli USA semplicemente includendo nelle normative al riguardo *la definizione di 'non clinical test' (1) al posto di 'preclinical test', consentendo alle industrie produttrici di fare meno, nel caso, dei test su animali non umani.* La modifica si inserisce in un momento assai particolare che sta attraversando l'industria farmaceutica mondiale, pressata come è stata *dall'urgenza di trovare vaccini di nuova concezione per far fronte alla pandemia del Covid-19.* Non a caso in questi giorni si ripetono le affermazioni delle principali industrie di ricerca in campo farmacologico relativamente a *possibili vaccini che verrebbero immessi sul mercato contro il cancro entro il 2030, traguardo assai vicino e improbabile da rispettare nel caso per tali farmaci si dovessero rispettare i lunghi e complessi test preclinici basati su animali non umani.*

Pertanto, considerando che

- *la modifica alle procedure per i test sui farmaci emanata negli U.S.A. rappresenta un implicito riconoscimento non tanto della scarsa affidabilità dei test 'in vivo' o*

‘in vitro’ sugli animali non umani, come ormai da tempo la letteratura scientifica internazionale, UE inclusa, va affermando, bensì *della validità dei nuovi metodi sostitutivi avanzati indicati, detti NAMs;*

- ragioni di carattere *etico e scientifico* impongono alla UE, in virtù degli accordi tra gli Stati membri contenuti nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea così come nelle dichiarazioni di intenti contenute nelle norme sulla sperimentazione preclinica per farmaci e sostanze chimiche, sia il rispetto degli animali quali esseri senzienti, sia la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini;
- l’opportunità per la UE di riconoscere i NAMs validati quali metodi sostitutivi all’utilizzo degli animali non umani per la ricerca e lo sviluppo dei farmaci *favorisce l’eticità e la rapidità delle procedure di autorizzazione di tali prodotti e quindi la sicurezza e la salute dei cittadini;*
- la necessità di sviluppare nuove rapide metodologie di test per i nuovi farmaci ad uso umano, sia per *far fronte al rischio di nuove pandemie zoonotiche* ancora dovute allo sfruttamento dei non umani, sia alla *manca di cure per le malattie rare, a nuove malattie dovute ai cambiamenti climatici, alla sfida ai tumori lanciata nel XXI secolo,*

appare *necessario* che la Commissione Europea, nell’interesse generale di umani e non umani, sia fortemente stimolata dai cittadini a recepire i principi dell’orientamento espresso negli U.S.A. eliminando l’obbligatorietà dei test preclinici sugli animali in presenza di metodologie validate a livello internazionale.

3.3. Per un’ICE sui test dei farmaci: proposta di un ‘Comitato promotore’.

In conseguenza di quanto osservato nello scritto ‘Perché è necessario rendere obbligatori i NAMs nella UE’ e ricollegandoci alla proposta di promuovere un’ICE a tal fine avanzata nel Notiziario precedente, dato quanto previsto dal regolamento UE 2019/788 su tali Iniziative dei Cittadini Europei entrato in vigore all’inizio del 2023, *si propone, a quanti vorrebbero prendere parte a tale iniziativa, un progetto mirante alla costituzione di un ‘Comitato promotore’ finalizzato alla costituzione del ‘Comitato organizzatore’* previsto da tale regolamento per la formulazione e presentazione dell’ICE alla Commissione europea.

L’invito a far parte di tale ‘Comitato promotore’ è qui espresso dal Movimento Antispecista sotto forma di una lettera (in bozza) indirizzata a chi desidera prendere in considerazione l’adesione a tale iniziativa (persona fisica o associazione), il cui contenuto è ovviamente propositivo e verrà concordato con gli interessati in base a

futuri contatti. Ogni osservazione e/o suggerimento è pertanto altamente gradito al fine di portare avanti tale progetto.

BOZZA

INVITO ALLA COSTITUZIONE DI UN COMITATO PROMOTORE PER UN'ICE SUI TEST DI FARMACI E SOSTANZE CHIMICHE.

Oggetto: Costituzione di un 'Comitato promotore' per un' I.C.E. sulla ridefinizione dei test preclinici. Alias 'End animals use for validated alternative methodologies'.

Gentile/i ...

premissa la nostra disponibilità quale associazione a far parte del 'Comitato promotore' in oggetto, proponiamo una bozza di accordo per la sua costituzione finalizzata a verificare la fattibilità e a porre la basi per l'avvio di un'Iniziativa dei Cittadini Europei' (v. Allegato 1, nel seguito). Tale iniziativa è volta a chiedere alla Commissione Europea la ridefinizione dei 'test preclinici' per i farmaci ad uso umano e le sostanze chimiche includendovi i metodi sostitutivi validati a livello internazionale quali alternative 'sostitutive' dei relativi test su animali non umani, con riferimento alle recenti modifiche della normativa USA al riguardo.

Considerato quanto previsto dal regolamento 2019/788 (v. Sintesi nell'Allegato 2, nel seguito, e il Regolamento stesso, trasmesso in allegato), gli *aspetti più critici dell'iter di presentazione di un'ICE alla Commissione Europea*, documentazione a parte, sembrano essere:

- *l'individuazione dei 7 residenti in altrettanti Stati membri per la formazione del 'Comitato organizzatore' (ed eventuali associazioni a supporto),*
- *la forma giuridica di tale Comitato (i cui membri sono ritenuti dalla UE responsabili in solido per eventuali frodi) e il relativo regolamento,*
- *i metodi e costi inerenti la pubblicità dell'iniziativa negli Stati membri,*
- *i costi per l'audizione presso la Commissione, ed eventualmente per un'audizione presso il Parlamento Europeo.*

La presentazione dell'iniziativa ai potenziali altri membri europei di detto 'Comitato organizzatore' dovrebbe concentrarsi, a di là della partecipazione formale, sulla loro collaborazione attiva alla diffusione dell'ICE nei rispettivi Stati membri, sulla raccolta firme e sul finanziamento delle eventuali spese vive connesse. La documentazione richiesta dalla UE e la presenza all'audizione di rito presso la Commissione Europea (salvo esplicita richiesta da parte di tali altri membri, a loro carico) sarebbero infatti a cura dei membri del Comitato appartenenti alla nazione proponente.

Le caratteristiche e le iniziative di quest'ultimo potrebbero pertanto essere le seguenti:

‘Comitato promotore’

(Bozza di accordo e Piano di lavoro)

Obiettivi

Il ‘Comitato promotore’ è costituito da un gruppo di persone fisiche e/o di associazioni orientato alla verifica dei presupposti e alla preparazione della documentazione per la formazione di un ‘Comitato organizzatore’ (nel seguito C.O.) per un’ICE ai sensi del regolamento UE 2019/788.

Modalità di partecipazione

- 1. Il CP è composto da almeno 3 persone fisiche o giuridiche (nel seguito ‘promotori’), senza necessità di costituirsi in associazione, orientate alla realizzazione di quanto espresso nei suddetti Obiettivi.*
- 2. Il CP si intende automaticamente costituito con l’adesione di almeno 3 promotori e la nomina di un ‘Coordinatore’ temporaneo. L’ingresso di nuovi promotori è subordinato all’accettazione di tutti i promotori. I promotori possono recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, rinunciando a quanto previsto a seguito della loro partecipazione.*
- 3. Lo scioglimento del CP avviene per raggiungimento degli Obiettivi, delibera del CP, ovvero per recesso dei membri che ne causino la riduzione sotto il numero minimo di 3.*
- 4. La partecipazione al CP costituisce titolo per entrare a far parte del costituendo C.O., e comporta l’impegno morale al conferimento gratuito di attività di tipo professionale (giuridico, scientifico, informatico, linguistico, organizzativo, ecc..) per il raggiungimento degli Obiettivi.*
- 5. Le opere di qualsiasi tipo (ingegno, consulenze, traduzioni, ecc..) conferite dai partecipanti al CP sono esenti da copyright ma non sono pubblicabili senza l’autorizzazione di autori o autrici. Allo scioglimento del CP sono distrutte dal Coordinatore salvo risultino necessarie al proseguimento dell’iniziativa.*
- 6. La mancata osservanza e collaborazione a quanto previsto dal presente accordo può costituire ‘giustificato motivo’ per la revoca della partecipazione al CP. ove richiesta da almeno un promotore, ed è sottoposta a votazione su istanza contenente il riferimento al ‘giustificato motivo’.*

Organizzazione

7. *Il Coordinatore del CP (provvisorio o permanente, v. oltre) è incaricato di promuovere d'iniziativa e di coordinare l'esecuzione del 'Piano di lavoro', gestisce le votazioni per le eventuali decisioni e riferisce ai membri del CP sui risultati raggiunti.*
8. *Ogni persona giuridica membro del CP delega un proprio Rappresentante ai fini dei contatti con il Coordinatore all'atto dell'adesione al CP. Le persone fisiche membri del CP interagiscono direttamente col Coordinatore.*
9. *Il Coordinatore del CP è incaricato di stabilire i contatti con gli eventuali membri del futuro C.O. dietro delega da parte dei membri del CP.*
10. *Le comunicazioni tra i partecipanti e le eventuali votazioni nell'ambito del CP avvengono tramite l'uso esclusivo della posta elettronica.*
11. *Le eventuali decisioni necessarie ai fini di promuovere le attività previste dal 'Piano di lavoro' sono prese, ove occorra, mediante votazione palese a maggioranza assoluta, avendo ogni promotore o relativo rappresentante diritto di esprimere un voto.*
12. *Le mozioni relative al piano di lavoro sono valide se accettate da tutti i promotori;*

Piano di lavoro

- a. *Costituzione del CP tramite atto informale (accettazione della proposta di accordo)*
- b. *Nomina del Coordinatore permanente (modificabile). (N.B.: L'associazione scrivente si propone quale Coordinatore 'provvisorio' fino a tale momento, ma non può assicurare la propria collaborazione quale Coordinatore permanente).*
- c. *Offerta di conferimento di competenze, mezzi, o attività lavorativa da parte dei promotori.*
- d. *Definizione del contenuto dell'I.C.E. e dell'eventuale documento esplicativo.*
- e. *Individuazione dei potenziali membri del C.O. e associazioni ausiliarie.*
- f. *Stima dei metodi e dei costi per la pubblicità dell'ICE negli Stati membri e le audizioni.*
- g. *Individuazione di potenziali finanziatori dell'ICE.*
- h. *Individuazione dei potenziali membri del C.O.*
- i. *Stesura del regolamento del costituendo C.O. e eventuale forma giuridica.*
- j. *Stesura della 'lettera di invito' ai potenziali membri del C.O.*
- k. *Traduzione dei documenti (inglese).*
- l. *Invio degli inviti ai potenziali membri del C.O.*
- m. *Decisione sul proseguimento dell'iniziativa.*
- n. *Costituzione del Comitato Organizzatore.*
- o. *Scioglimento del CP.*

Vi preghiamo pertanto di farci avere cortesemente una Vostra opinione in merito, restando aperti ad ogni proposta per il buon fine dell'iniziativa.
Grazie per l'attenzione

Allegato 1: per un'ICE sulla ridefinizione dei test preclinici (bozza).

Premessa

Il 23 dicembre 2022 il Congresso degli Stati Uniti d'America ha approvato la proposta di legge del Senato S.5002¹, detta FDA Modernization Act 2.0, riguardante la proposta di modifiche al Federal Food, Drug and Cosmetic Act² (in vigore dal 1938) e al Biosimilar Biological Product Application (Public Health Service Act)³ in merito alle richieste di autorizzazione per farmaci, cosmetici e farmaci biosimilari (così detti 'equivalenti').

Le modifiche hanno riguardato la sostituzione del termine '*preclinical tests*' nelle relative norme con il nuovo termine '*nonclinical tests*', e l'inserimento nel Food, Drug, and Cosmetic Act della definizione dei '*nonclinical test*'⁴. Questi ultimi sono infatti stati definiti come test "*in vivo, in vitro, in silico o in chimico, includenti sia test su animali sia senza animali, o metodi basati sulla biologia umana come saggi cellulari, sistemi microfisiologici, modelli bio-stampati o computerizzati*". L'innovazione rappresenta una pietra miliare nella pratica della sperimentazione animale a scopo 'regolatorio', ammettendo la possibile sostituzione dei test pre-clinici su animali non umani 'in vitro' o 'in vivo' con Nuove Metodologie Avanzate (dette NAMs)⁵.

Conseguentemente, considerando quanto segue:

1. Gli *aspetti etici* della sperimentazione animale - sia per quanto riguarda le sofferenze inflitte agli animali non umani, sia per la salvaguardia della salute dei cittadini e il loro definitivo superamento - sono il motivo per cui è stato istituito il Joint Research Centre EURL ECVAM di Ispra⁶, e per il quale è stato adottato nella legislazione comunitaria il principio delle 3R (Replacement, Reduction, Refinement).

¹ [Text - S.5002 - 117th Congress \(2021-2022\): FDA Modernization Act 2.0 | Congress.gov | Library of Congress](#)

² [21 USC 355: New drugs \(house.gov\)](#)

³ [42 U.S.C. 262\(k\)\(2\)\(A\)\(i\)\(I\)](#)

⁴ NONCLINICAL TEST DEFINED.—For purposes of this section, the term ‘nonclinical test’ means a test conducted in vitro, in silico, or in chemico, or a non-human in vivo test that occurs before or during the clinical trial phase of the investigation of the safety and effectiveness of a drug, and may include animal tests, or non-animal or human biology-based test methods, such as cell-based assays, microphysiological systems, or bioprinted or computer models.”

⁵Cfr. Manuela Cassotta, Valentina Marchi (prefaz. Costanza Rovida): *Le nuove frontiere della scienza, modelli sperimentali per la ricerca biomedica del XXI secolo*; Aracne Editrice, aprile 2019.

⁶ Cfr. EURL ECVAM Status Report 2022 in:

<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC132525>

2. L'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione (nel seguito T.F.U.) definisce gli animali non umani '*esseri senzienti*' e invita gli Stati membri e l'Unione a tener "*pienamente conto*" delle loro esigenze in materia di benessere (pur rispettando i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali, argomenti che tuttavia esulano dalle metodologie in questione).

3. L'articolo 114 del T.F.U. stabilisce che '*La Commissione in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici*';

L'articolo 168 del T.F.U. stabilisce che '*Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale*'; '*L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica*'; '*Il Parlamento europeo e il Consiglio ... contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza: a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose*'; b) '*misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica*'; c) '*misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico*';

L'articolo 169 del T.F.U. stabilisce che '*Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi*'; '*Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione*'.

4. La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali usati per scopi scientifici, il regolamento 1907/2006 UE (REACH) sulle sostanze chimiche e il regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici *promuovono* il cambiamento del metodo con cui sono effettuati i test di tossicità, efficienza e sicurezza a favore della *traslazione dai test 'in vivo' a metodi senza uso di animali basati su metodi 'in vitro' e computazionali*. Tale traslazione è ritenuta essenziale per giungere ad una più profonda comprensione meccanicistica degli effetti chimici, tenendo in considerazione la

biologia umana e limitando (o evitando) così i problemi associati alla variabilità delle risposte dei test sugli animali dovuta alle *differenze interspecifiche verso gli umani*⁷.

5. La Direttiva UE 2010/63 sulla ‘Protezione degli animali usati a scopi scientifici’ dispone:

- all’art. 4 comma 1 (Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento): “Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un *metodo* o una strategia di sperimentazione *scientificamente soddisfacente* che non comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato *in sostituzione* di una procedura”;
- all’art. 47 comma 1 (Approcci alternativi) che “La Commissione e gli Stati membri *contribuiscono* allo *sviluppo e alla convalida di approcci alternativi* idonei a fornire lo stesso livello, o un livello più alto d’informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedano l’uso di animali o utilizzino un minor numero di animali o che comportino procedure meno dolorose, e *prendono tutte le misure* che ritengono opportune per incoraggiare la *ricerca* in questo settore”.

6. Il 3 giugno 2015 la Commissione Europea ha risposto all’Iniziativa ‘STOP VIVISECTION’ emanando una Comunicazione nella quale:

- affermava di *accogliere con favore* la mobilitazione dei cittadini europei a sostegno del benessere degli animali;
- sottolineava che, *per il momento*, la sperimentazione animale continuava ad essere importante per tutelare la salute umana e animale e l’integrità dell’ambiente;
- che *intendeva* coltivare un *dialogo intenso con la comunità scientifica* a livello unionale e *internazionale* per individuare *metodi di prova alternativi*.... “.

7. Il ‘*principio di precauzione*’ ispirante i test di sostanze e prodotti per i quali è obbligatoria la sperimentazione *pre-clinica* è considerato *soddisfatto* in virtù di tale tipo di sperimentazione, ma la validazione delle NAMs è effettuata prendendo a confronto analoghi test effettuali sul modello animale e tali metodi non risentono della variabilità riscontrata nei test pre-clinici⁸, per cui ai suddetti metodi, per analogia, deve essere riconosciuta la capacità di soddisfare il suddetto principio.

8. Nella UE, così come nei Paesi aderenti all’OCSE, le regolamentazioni riguardanti i test dei farmaci e delle sostanze chimiche (incluse quelle usate per i cosmetici) richiedono ancora *obbligatoriamente* test su animali e laddove ammettono la possibili-

⁷ [Current EU regulatory requirements for the assessment of chemicals and cosmetic products: challenges and opportunities for introducing new approach methodologies | SpringerLink ; \(Introduction\).](#)

⁸ [A framework for establishing scientific confidence in new approach methodologies - PubMed \(nih.gov\)](#)

tà di utilizzare le NAMs queste sono ancora ritenute *non obbligatorie* e tantomeno *sostitutive* dei test pre-clinici.

9. La validazione internazionale dei NAMs usati nei test regolatori è soggetta a una procedura lunga e complessa come attesta un recente studio del JRC della UE⁹ e tale procedura è costantemente ridiscussa nell'ambito dell'organizzazione internazionale 'International Cooperation on Alternative Test Methods' (ICATM)¹⁰ e similari. Dovrebbero pertanto essere definite le caratteristiche per la valutazione di tali metodologie, come proposto e auspicato in un recente studio di esperti del settore per gli studi di convalida¹¹.

10. Lo studio citato dal Joint Research Centers (JRC) della Commissione Europea il 15/11/2022, intitolato 'Una base per determinare l'affidabilità scientifica nell'approccio alle nuove metodologie' (20/08/2022)¹², afferma:

- che *la valutazione dell'efficacia delle NAMs a fini regolatori verso i test effettuati su animali dovrebbe tenere in considerazione la 'variabilità' (e quindi la scarsa affidabilità, ndr) di questi ultimi;*

- che *la verifica dell'importanza dei NAMs dal lato biologico dovrebbe focalizzarsi sul confronto con la biologia umana (e non con quella degli animali non umani come avviene oggi in base alle norme OCSE, ndr), l'interpretazione meccanicistica e la capacità di fornire informazioni che guidino a scelte finalizzate alla protezione della salute, piuttosto che a una semplice comparazione tra i risultati di test sulle sostanze chimiche basati sui NAMs verso i metodi tradizionali di sperimentazione animale.*

Viene quindi proposta una '*procedura di valutazione*' basata su 5 elementi chiave ai fini di determinare l'affidabilità scientifica dei NAMs usati a scopo regolatorio: l'adattabilità, la rilevanza verso la biologia umana, la qualità tecnologica, l'integrità e comprensibilità dei dati, e la valutazione indipendente.

La pubblicazione del Joint Research Centers (JRC) della Commissione Europea '**Modelli Avanzati Non-Animali nella Ricerca Biomedica** (22/07/2022)¹³,

- *evidenzia l'urgente necessità di sviluppare e far accettare approcci non-animali più sofisticati e innovativi che possano aprire la strada ad un più ampio utilizzo di certi prodotti in ambito clinico.*

⁹ Pistollato, F., Madia, F., Corvi, R. et al. Arch Toxicol **95**, 1867–1897 (2021). [Current EU regulatory requirements for the assessment of chemicals and cosmetic products: challenges and opportunities for introducing new approach methodologies | SpringerLink](#)

¹⁰ [International Cooperation on Alternative Test Methods \(nih.gov\)](#)

¹¹ [A framework for establishing scientific confidence in new approach methodologies - PubMed \(nih.gov\)](#)

¹² <https://link.springer.com/article/10.1007/s00204-022-03365-4>

¹³ [10.2760/7190 \(online\)](#), [10.2760/153339 \(print\)](#)

I prodotti medicinali di Terapia Avanzata (ATMPs – Advanced Therapy Medicinal Products) rappresentano infatti terapie innovative che ci si attende ridisegnino il nostro approccio a patologie che non rispondono adeguatamente ai trattamenti convenzionali. Sono basati sulla terapia genetica, sulla terapia con cellule somatiche, sui tessuti ingegnerizzati e sulle relative combinazioni. I test di *immunogenicità* sono un passo importante nello sviluppo di tali terapie, dato che mirano a predire la risposta immunitaria avversa del paziente prima ancora di sottoporlo ad uno specifico trattamento.

Lo studio afferma inoltre che *‘Le differenze biologiche fondamentali tra i sistemi immunitari di specie differenti spesso limitano l’applicabilità agli umani dei test immunogenici effettuati usando modelli animali’*.

Nello studio **‘Attuali requisiti regolatori per la verifica dei prodotti chimici e cosmetici: sfide e opportunità dell’introduzione di nuove metodologie di approccio’**, (13/04/2021)¹⁴ apparso su PUBMED, si riporta che i relativi *componenti (delle sostanze chimiche)* sono ancora soggetti al regolamento REACH UE ed a quelli analoghi internazionali. Tutti questi prevedono ancora test sugli animali non umani dichiarando *‘non obbligatori’* i metodi sostitutivi già esistenti, in quanto non finalizzati a verificare le principali pericolosità per gli umani dei composti rispetto agli *‘endpoints’* (leggasi *‘verifiche’*) più importati: *tossicità acuta a dosi ripetute, genetica, riproduttiva e cancerogenicità*, (vanificando pertanto la direttiva UE sui cosmetici che escludeva i test sugli animali per i relativi componenti).

Lo studio prende anche in considerazione una recente iniziativa **dell’ICATM (Cooperazione Internazionale per i Test sui Metodi alternativi)** e riassume i requisiti regolatori attuali allo scopo di *comparare* le diverse normative internazionali e *coordinare la promozione e infine l’applicazione degli approcci sostitutivi a livello mondiale*.

11. I farmaci e i cosmetici autorizzati alla commercializzazione negli USA senza l’effettuazione di test su animali, in base alle modifiche apportate alla relativa normativa statunitense dall’FDA Modernization Act 2.0, *non avrebbero attualmente possibilità di essere esportati nella UE*, limitando così fortemente l’effetto di tale innovazione con le relative conseguenze sul piano *etico e scientifico*.

E’ quindi necessario, per accelerare il passaggio dai metodi di verifica basati sulla sperimentazione animale ai nuovi metodi avanzati, promuovere un’ICE (Iniziativa dei cittadini europei) orientata a chiedere alla Commissione europea:

¹⁴<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33851225/>

1. *Definire i test pre-clinici richiesti nelle normative comunitarie riguardanti la verifica della tossicità, efficacia e sicurezza di farmaci a uso umano, relativi farmaci bioequivalenti e sostanze chimiche, come test “in vivo, in vitro, in silico o in chimico, includenti sia test su animali sia senza animali, o metodi basati sulla biologia umana come saggi cellulari, sistemi microfisiologici, modelli bio-stampati o computerizzati e similari”.*
2. *Modificare i requisiti regolatori delle relative normative comunitarie per armonizzarli alla definizione di test pre-clinici di cui al punto 1.*
3. *Rendere obbligatorio per gli Stati membri dell’Unione l’utilizzo dei metodi non basati sull’uso di animali non umani validati dall’EURL ECVAM e dall’OCSE, in quanto soddisfacenti il principio di precauzione.*
4. *Ammettere prioritariamente alla validazione dell’EURL ECVAM le metodologie non basate su test ‘in vitro’ o ‘in vivo’ di cui alla definizione del precedente punto 1.*
5. *Promuovere fortemente a livello internazionale la definizione delle caratteristiche delle metodologie senza uso di animali di cui al punto 1 e l’approvazione di una procedura internazionale per la loro validazione, in collaborazione con l’International Cooperation on Alternative Test Methods’ (ICATM) ed organizzazioni similari.*

Allegato 2: Regolamento UE 2019/788.

Sintesi

Il regolamento UE 2019/788 per la formalizzazione di un’I.C.E. (v. allegato 2 e relativa sintesi) sostanzialmente prevede:

- . La costituzione di un ‘Comitato organizzativo’ (C.O.) anche informale o come ‘entità giuridica’ per la presentazione dell’ICE alla Commissione e la registrazione nel Registro, se approvata secondo i dettami dell’art. 6 del regolamento).
- . L’adesione al C.O. di almeno 7 cittadini residenti nella UE appartenenti ad almeno 7 Stati diversi.
- . La nomina di 2 membri del C.O. quali Rappresentante e Supplente per i contatti con la UE, provvisti di mandato ad agire nel caso il C.O. sia costituito come ‘entità giuridica’.

NB: tutti i membri del C.O., fatta salva la responsabilità del Rappresentante quale titolare del trattamento dei dati (regol. UE 2016/679), sono responsabili *in solido* per eventuali danni arrecati all’organizzazione di una iniziativa per atti illeciti dovuti a

dolo o grave negligenza a norma del diritto nazionale, di cui fanno garanti gli Stati membri (es. false dichiarazioni, utilizzo fraudolento dei dati).

. L'inserimento, a cura degli organizzatori, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul suo sito web della campagna, di informazioni chiare, esatte ed esaurienti riguardanti le fonti di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore e/o le associazioni che li assistono su base volontaria (in merito è possibile inviare dei 'reclami' alla Commissione).

. La presentazione dell'ICE alla Commissione in una delle lingue dell'Unione.

. La raccolta delle dichiarazioni di sostegno (firme) entro 12 mesi dalla registrazione dell'ICE (con inizio fino a 6 mesi dopo).

. Il sostegno (con firme certificate) di almeno 1 milione di cittadini appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri (con un minimo di firme per ogni Stato, come da Allegato 1 al regolamento).

. NB: L'ICE può essere ritirata in qualsiasi momento, anche durante la raccolta firme.

Nel contempo la Commissione assicura, in base a tale regolamento:

. *L'assistenza* per le relative informazioni, anche attraverso Punti di riferimento in ogni Stato;

. *L'audizione presso la Commissione*, entro 1 mese dalla presentazione dell'ICE dei membri del C.O.

. *La traduzione del contenuto* dell'ICE, dopo la registrazione, in tutte le lingue dell'Unione e la relativa *pubblicazione nel Registro e nel sito web UE dell'ICE* e dei nomi dei membri del Comitato organizzatore;

. *Il sistema centrale di raccolta elettronica delle firme*, gratuito (v. Regolamento di esecuzione 2019/1799), certificate tramite SPID o firma elettronica.

. La messa a disposizione gratuita del *servizio di trasferimento* delle dichiarazioni di sostegno (firme) ad ogni Stato membro, al fine della loro certificazione.

. *La pubblicazione nel Registro dell'ICE e la comunicazione alle altre istituzioni della U.E.* (Parlamento, Consigli, e Comitato economico-sociale Europeo) per le opportune verifiche.

. *L'eventuale audizione presso il Parlamento Europeo* dei membri del C.O.

. La pubblicazione delle *conclusioni giuridiche e politiche*, sottoposte a valutazione da parte del Parlamento Europeo, entro 6 mesi dalla pubblicazione.

3.4. *Dei delitti contro gli animali (Annamaria Manzoni).*

[Dei delitti contro gli animali - Comune-info](#)

02 Gennaio 2023

Ci risiamo: nei pressi di Santa Cesarea Terme (Le) un cane, un paio di settimane fa un maremmano reo – a quanto pare – di avere ucciso per fame due galline, è stato legato al paraurti di una macchina e trascinato fino a incontrare un'orribile morte. Autore dell'ignobile gesto il proprietario delle galline, un uomo anziano, che lo ha costretto a correre alla velocità dell'auto fino a quando non ce l'ha fatta più: a quel punto il cane si è lasciato andare ed è stato trainato sull'asfalto. Una guardia ambientale (Dania Carelli, che ha poi dato il nome di White al cane) li ha incrociati: con ammirevole determinazione ha costretto l'uomo a fermarsi e ha fatto intervenire le forze dell'ordine. Sta facendo il giro di molti giornali e siti on line la foto che vede il povero animale a terra, morto, ancora umiliato dal cappio al collo, e, sullo sfondo, (oscurato dai media main stream, ma non dai social) l'autore di tanta nefandezza, mano in tasca e sguardo altrove.

Episodio in drammatica fotocopia di quello che a Priolo Gargallo (Sr, maggio 2019) ha visto un altro cane fare identica fine ad opera di un altro sessantenne che ha poi gettato in un campo, a mo' di spazzatura, quel che restava di lui mentre era ancora in vita: Matteo (questo il nome con cui ci si è poi riferiti alla povera bestia) è morto poco dopo, ridotto a carne smembrata, sul tavolo del veterinario da cui era stato portato dai soccorritori, allertati da due coraggiosi ragazzi, che avevano avuto la prontezza di scattare foto che riprendevano anche il numero di targa dell'auto.

Lecito pensare che in entrambi i casi, in assenza di testimoni, il rinvenimento dei corpi martoriati dei cani non avrebbe indotto a nessuna indagine, perché collegato a fatti di consueta malvagità, come dimostrano i resti di tanti animali ritrovati in discariche con segni di torture, ai quali solo in casi assolutamente eccezionali fa seguito al più un brevissimo trafiletto su qualche notiziario locale particolarmente sensibile. È auspicabile che l'indignazione sollevata da questo ennesimo episodio non si esaurisca in un orrore solubile in breve nell'indifferenza dell'abitudine, ma costringa a riflettere su quale possa essere il percorso di formazione di quella oscenità che porta degli uomini a infierire contro esseri incatenati e indifesi, insensibili alla sofferenza che urla sotto i loro stessi occhi, e anzi pervicacemente determinati a portarla a termine. Fino alla morte. Siamo di fronte al male allo stato puro: ingiustificabile, estremo, opera compiaciuta di menti lucide; non delitti d'impeto, generati da emozioni che esondano e obnubilano i pensieri, ma massacri precisi e scrupolosi.

I cupissimi tempi che stiamo vivendo, fianco a fianco con l'imperversare di una guerra, feroce mezzo di risoluzione dei conflitti che ci eravamo illusi di potere archiviare nella barbarie del passato, sono un pozzo senza fondo di comportamenti

simili: tra tutti l'ignominia delle camere di tortura è quella che più si attaglia alla dinamica che vediamo proposta e riproposta negli episodi di cui stiamo parlando. E che, lo sappiamo fin troppo bene, sono solo la punta dell'iceberg della violenza gratuita contro i nonumani, che solo in casi ripresi ed amplificati dai media raggiungono l'opinione pubblica: la cagnolina Pilù (Pescia, 2015), orrendamente torturata a morte per ritorsione contro la fidanzata da un tizio, che completa poi la sua opera con la pubblicazione on line del video con tutte le fasi dell'orrore; il gattino ucciso a bastonate dal bidello in una scuola elementare di Gioia Tauro perché reo di essere entrato abusivamente nel cortile; il cane Angelo massacrato per divertimento da tre balordi a Sanginetto con il vanto successivo di un filmato sui social. Solo per citare i più famosi: per avere dare un'idea dell'ampiezza del fenomeno, più che mai utili i "Rapporti sul maltrattamento Animale in Italia", elenchi dei fatti di cronaca registrati dai media in due diversi anni, stilati dalla lega antivivisezionista LEAL: basti dire che gli episodi riferiti riempiono centinaia di pagine.

Sarebbe interessante se i processi (se e quando vengono celebrati nei tribunali: quindi quasi mai) andassero a scrutare nel profondo la personalità di tali individui, alla ricerca del bandolo dell'oscura matassa della loro psiche; ma l'uccisione di un animale, ancorché ritenuto d'affezione e quindi più stimabile degli altri, non è considerata degna di un impiego di mezzi tanto onerosi: consulenti, perizie, psicologi e psichiatri non sono mai al servizio della giustizia dovuta a un animale, neppure se sollecitata se non altro dalla preoccupazione indotta dai tanti studi che mettono in luce il link comprovato tra la crudeltà agita sugli animali umani e quella sui nonumani, che dovrebbe spingere a ben diverse reazioni. In assenza dell'auspicabile scandaglio del mondo psichico dei colpevoli condotto con i mezzi offerti dalle discipline deputate a farlo, sono comunque i fatti stessi a parlare: e dicono di personalità in cui la violenza è evidentemente il linguaggio conosciuto, la lingua madre imparata, la modalità di relazione e di reazione, il modo consueto per affermare il proprio potere e sancire la propria superiorità.

Se ogni persona è quella che è diventata coniugando il proprio patrimonio genetico con i modelli appresi e con le vicende di tutta una vita, anche questi personaggi avranno pure una loro biografia su cui sono andati sistemandosi i tasselli della brutalità di cui sono portatori; andare a ricostruirli aiuterebbe a meglio conoscere (ed evitare) i percorsi che sollecitano l'espressione delle parti peggiori di noi. Parti che è lecito supporre che avranno già avuto modo di manifestarsi nella loro vita, perché le nostre mani così come la nostra mente non improvvisano ciò che non conoscono e ciò che non sono: lo vanno imparando su altri corpi, su altre vittime. Fino a divenirne esperti e cultori.

Ma c'è dell'altro: perché gli atti privati sono sempre inseriti in un contesto non solo familiare, ma anche di portata sociale, come testimoniano tante situazioni, su cui non si riflette mai abbastanza: già Primo Levi, reduce dallo sconvolgimento del lager,

grande concentrato delle mostruosità che la mente umana può ideare, aveva affidato a I sommersi e i salvati la scrittura di pagine preziose sulla considerazione che anche i peggiori criminali sono esseri umani tristemente ordinari, che il contesto è in grado di modellare. Non mostri, su cui ci piace tanto gettare la responsabilità di quello che di noi stessi riteniamo inaccettabile, e che invece dimora come Ombra sconosciuta proprio nel fondo della nostra psiche, parte di noi che può restare silente o esplodere, a seconda delle situazioni. Senza rendercene conto, ce ne vergogniamo tanto da accusare non noi stessi, ma qualcun altro con cui non abbiamo da condividere neppure l'appartenenza alla specie umana: non è un uomo, ma una bestia è allora il mantra salvifico a cui viene affidata la difesa della nostra innocenza come individui, ma anche quella della nostra specie. Quindi umano come sinonimo di nobile, bestia e animale come sinonimi di brutalità e indecenza. Meccanismo profondamente ingiusto dal momento che gli animali nonumani, che sono vittime, vengono trasformati implicitamente in colpevoli, in quanto sarebbero i contenitori di quel male che non riconosciamo in noi.

L'importanza del contesto è tale per cui anche delitti che appaiono individuali, totalmente attribuibili alla responsabilità di un singolo individuo, in realtà risentono di variabili che vanno a costituirne il brodo di cultura.

In fondo la lezione un po' la stiamo imparando: è da qualche anno, per esempio, che ogni episodio di violenza sulle donne non provoca solo la richiesta di una punizione adeguata del colpevole, ma risollewa dibattiti sulla cultura e i pensieri dominanti che lo rendono possibile. Si comincia in altri termini a capire che il contrasto ai femmicidi non può prescindere dalla necessità di ridefinire le convinzioni diffuse che restano ancora intrise dei residui di quanto veniva serenamente sostenuto fino a pochi decenni fa, quando veniva dato diritto di cittadinanza al delitto d'onore: si sanciva, anche dal punto di vista giuridico, la convinzione che non i diritti delle donne, ma la tutela dell'onore ferito maschile dovesse essere oggetto di attenzione e cura. Pensiero che sopravvive sotto pelle e si riaffaccia, sotto mentite spoglie, nella motivazione di comportamenti di uomini ancora intrisi di convinzioni fortemente sessiste. Lo dice bene Francesca, figlia di Lia Rizzone Favacchio, uccisa dal marito nel lontano 1973, quando, richiesta di dire se nel corso di tanti anni abbia potuto trovare una motivazione al gesto omicida di suo padre, risponde solo "Ha ucciso perché figlio di una cultura patriarcale". Non altro che la convinzione del proprio potere, che arriva a esprimersi come diritto di vita e di morte, è il motore propulsivo di gesti altrimenti incomprensibili.

Riflessioni di questo genere sono tutt'altro che estranee alle vicende oscure di questi animali uccisi barbaramente, con lucidità e freddezza, nella convinzione di poterlo fare giusto perché appartenenti alla specie umana, notoriamente superiore alle altre: l'assenza quasi assoluta di conseguenti condanne giuridiche non può che rafforzare la convinzione: si può fare, è lecito e normale, come dimostra l'assenza di conseguenze. Il male fatto agli animali è una realtà che, per limitarci al nostro paese,

a macchia di leopardo, investe tutte le regioni. Ma non si può tacere che vi siano luoghi in cui la concentrazione è più preoccupante, non certo per caratteristiche genetiche della popolazione ma perché l'ambiente con le sue variabili ne costruisce le specificità. Sulla base delle informazioni raccolte, risulta per esempio che il piccolo paese in cui era stata portata a termine la tortura del cane Matteo solo poche settimane prima era stato teatro, a opera di responsabili rimasti ignoti, di sevizie a danno di un altro cagnolino inerme, prima torturato e poi impiccato. Se si allarga lo sguardo, la visuale ingloba territori più vasti, che vedono per esempio la Sicilia spesso in una posizione tutt'altro che lusinghiera in tema di tutela animale: nelle sue strade vagherebbe (il condizionale è d'obbligo in assenza di censimenti) la bellezza di 100.000 randagi, triste primato europeo. Nemmeno della Calabria esistono registri sul randagismo, ma chiunque la visiti non può che rimanere basito dai branchi di cani randagi visibili ovunque. È innegabile che, in buona parte delle regioni del sud, non vengono attuate le previste politiche di sterilizzazione e scarseggiano adeguate strutture di accoglienza; le periferie delle città si trasformano allora in discariche di cucciolate indesiderate e i canili esistenti fungono da depositi di cani dismessi. A parte la squalifica morale, questa situazione comporta uno stato di cose drammatico: gli animali a causa del loro stesso numero strabordante sono spesso considerati e trattati come pericolosi, quindi scacciati, presi a sassate o bastonate. Spaventati e in cerca di cibo, può succedere a qualcuno di loro di rendersi responsabile di un'aggressione a danno di una persona: e allora la reazione che era lì pronta ad esplodere trova una giustificazione ad hoc per scatenarsi, perché, se la vittima è pericolosa, allora del mio infierire non mi devo vergognare, ma posso anzi inorgogliarmi spacciandomi per difensore della collettività.

È all'interno di queste dinamiche che periodicamente si registrano avvelenamenti di massa, qualcuno incapace per la prepotenza dei numeri di sottrarsi ai riflettori dei media, come fu il caso delle decine di cani uccisi a Siacca nel febbraio del 2018. Ma ci sono cronache ancora più spaventevoli che parlano di animali inermi che neppure tentano di sottrarsi all'infierire su di loro di umani furiosi, fino alla morte. È necessario riflettere su come anche questo genere di situazioni alimenti comportamenti desensibilizzati: nei luoghi in cui la quotidianità è marcata dall'indifferenza verso animali in evidente difficoltà e stato di bisogno, in cui l'abitudine contempla abbandoni, maltrattamenti, ingiurie, tutto si ammantava di normalità: prepotenze e violenze, essendo tanto diffusi e non perseguiti, vengono interiorizzati e sdoganati come accettabili.

A tutto questo fa da contrappunto una straordinaria coraggiosissima abnegazione di tanti volontari, tra i quali gli stessi che denunciano i fatti: sono tanti quelli che condannano, cittadini (e soprattutto cittadine) sensibili, che lottano strenuamente contro questo stato di cose, pagando prezzi elevati in termini di sofferenza psichica, e non solo: ma non possono supplire con le sole loro forze alla latitanza delle istituzioni. E, in una società civile, la strada non può essere quella di

sperare nell'empatia personale che supplisca alle colpevoli negligenze di chi avrebbe il dovere di intervenire e non lo fa.

Scandaloso che da anni la soluzione sia stata individuata nel continuo spostamento dalle regioni del sud a quelle del nord di cani e gatti randagi o reclusi in rifugi dal fine pena mai: realtà dilagante tanto che le staffette sono ormai diventate un'istituzione, con i puntualissimi arrivi settimanali in luoghi precisi delle città del nord, con il loro carico di vite sospese, disorientate e a volte pietrificate dalla paura, purché lontano dai luoghi dove la vita è una scommessa quotidiana. A quanto pare solo gli amministratori locali persistono a ignorare testardamente uno stato delle cose sotto gli occhi di tutti e a considerarsi esentati dal dovere di occuparsene.

È in questa ottica che urge approvare leggi che sanzionino in modo adeguato i maltrattamenti a danno degli animali: all'interno dei quali non possono certo essere ignorate le sagre che abusano indecentemente di loro con tanto di autorizzazione delle autorità regionali (in)competenti; le corse clandestine dei cavalli, che comportano la chiusura al traffico di intere zone di città, off-limits per la gente comune per dettato delle varie criminalità organizzate. Le autorità, se c'erano, dormivano.

Per completezza di argomentazione, il discorso dovrebbe estendersi alla caccia, alla pesca, ai macelli, alla vivisezione... Ma fermiamoci ai maltrattamenti considerati penalmente punibili: finché le pene resteranno blande e/o non applicate, torturare un animale sarà interiorizzato come lecito, di certo tollerabile, da derubricare nel nostro codice morale a crimine bagatellaro, perché di fatto come tale viene trattato dalla giurisprudenza. Si tratta di un comportamento grave, perché sottostima la funzione e il potere delle leggi, che, modificate nel tempo in funzione della cultura che evolve, vengono poi interiorizzate e concorrono a trasformare non solo i comportamenti, ma anche la morale.

È poi improcrastinabile occuparsi della prevenzione, che ha inizio dalla sensibilizzazione della popolazione, a partire dalle fasce più giovani, al rispetto per tutte le forme senzienti, dalla costruzione progressiva di un pensiero e di un sentire in cui qualunque tipo di efferatezza nei confronti di un essere debole venga ripudiata, in cui la diffusa assenza di sentimenti di empatia verso la sofferenza corrisponda a un allarme sociale, in cui l'attenzione verso tutte le vite senzienti sia prioritaria in ogni progetto educativo.

Discorso non facile, certo, soprattutto nei tempi nefasti che sembrano tornare nella convivenza seppure indiretta con tutte le crudeltà belliche in atto. Ma non si può cedere alla tentazione di pensare che ci sia ben altro di cui occuparsi e preoccuparsi e dare così giustificazione all'immobilismo e all'assuefazione, che è matrice di passività e indifferenza: è invece doveroso reagire in modo adeguato, consapevole, strutturato, non solo dando la stura alla rabbia reattiva di un momento. Il cane White, il cane Angelo, il cane Matteo e tutti gli altri senza neppure un nome non avranno mai giustizia, perché di giusto non ci sarà mai nemmeno l'ombra per loro, morti di una

morte atroce per mano di individui cinici, sadici, violenti; è il regno dell'ingiustizia quello in cui hanno vissuto e sono morti, senza averne colpa, come succede a tanti diseredati sulla faccia della terra, che cercano di strappare ogni giorno di vita con le unghie e coi denti perché la vita è l'unica cosa che possiedono, per quanto umiliata e offesa.

Infinitesimale è il contributo che ognuno di noi può dare alla necessaria trasformazione dello stato delle cose: comunque sia, diamolo, assicurandoci, con le parole di Walt Disney, di non fare mai meno del nostro meglio.

3.5. Sondaggio Eurispes: che dieta seguono gli italiani?

Fonte: Eurispes

23 giugno 2023

SCHEDA-SONDAGGIO 49 | GLI ITALIANI E LE SCELTE ALIMENTARI

A dichiarare di aver intrapreso la scelta vegetariana è il 4,2% del campione (intervistato nell'indagine Eurispes del 2023) e la scelta vegana il 2,4% (in totale 6,6%). Il 93,4% afferma di non essere vegetariano, ma tra di essi il 7% dichiara di esserlo stato in precedenza.

Considerando i vegetariani e i vegani insieme, la serie storica degli ultimi dieci anni mostra un andamento stabile negli ultimi due anni considerati (6,7% nel 2022 e 6,6% nel 2023), leggermente in calo rispetto alla media dell'intero periodo che si attesta a 7,3%. Nell'insieme, il trend appare altalenante, con picchi positivi negli anni 2016 (8%) e nel 2020 (8,9%) e negativi nel 2015 (5,9%).

Sono soprattutto i giovanissimi (18-24 anni) a scegliere una dieta vegetariana (8,3%). La maggior adesione all'alimentazione vegana è riscontrabile invece nella fascia di età che racchiude i 25-34enni (3%). Tra coloro che hanno dai 35 ai 64 anni è più alta la percentuale di quelli che hanno tentato di avvicinarsi alla pratica vegetariana per poi rinunciarvi (il 7,4%).

In quali circostanze si trova in difficoltà chi è vegetariano o vegano? La difficoltà maggiore sembra presentarsi quando si mangia durante gli spostamenti in aereo, treno, nave e viaggiando in autostrada (59,7%). Seguono per situazioni di difficoltà: mangiare a cerimonie, feste ed eventi (56%); mangiare al ristorante e al bar (50,7%) e mangiare a mensa durante il lavoro (50%). La maggioranza dei vegetariani e vegani (56%) non trova invece difficoltà a fare la spesa vicino casa.

L'avvento della carne sintetica: un italiano su quattro la mangerebbe. Rispetto alla disposizione a modificare le proprie abitudini alimentari a favore di una maggiore sostenibilità ambientale e per evitare l'abbattimento di animali, è stato chiesto ai rispondenti se fossero propensi a mangiare carne sintetica, cioè carne coltivata in laboratorio ottenuta da cellule staminali. Il 73,6% dei rispondenti propende per il no: più precisamente, il 36,8% dichiara di essere sicuro che non mangerebbe carne sintetica e, in equal

misura, il 36,8% dichiara che probabilmente non lo farebbe. Il 26,4% pensa invece che probabilmente (22%) e sicuramente (4,4%) la mangerebbe. I più curiosi e aperti in questo senso sono i giovanissimi (18-24 anni) più propensi a mangiare carne sintetica (32,5%).

Una dieta senza... Tra gli alimenti speciali, i più acquistati sono quelli senza lattosio (30%; 26% nel 2019). Ad acquistarli sono più coloro che effettivamente non hanno intolleranza al lattosio (18,3%) che coloro che hanno un'intolleranza certificata (11,7%). Il 21,1% consuma invece alimenti senza glutine (erano il 19,3% nel 2019). Anche in questo caso, il 12,1% dichiara di comprare questi prodotti anche senza esserne intollerante e il 9% a seguito della diagnosi di un'intolleranza.

Una situazione simile si rileva per gli alimenti senza lievito, che vengono comprati in quasi un quinto dei casi (18,8%), sebbene per il 12,5% l'acquisto avviene in assenza di intolleranza.

Si comprano in misura minore alimenti senza uova (13,3%) e di essi solo il 3,5% per intolleranza. Più elevata la percentuale di chi compra prodotti senza zucchero (23,3%), di cui il 19,8% senza che ci sia una reale intolleranza.

E una dieta con... Ad essere esplorato è stato anche l'uso degli integratori alimentari e delle vitamine consumati dal 68,5% del campione. Questi dati sono in crescita rispetto alla rilevazione.

3.6. Il 'benessere animale' secondo la World Organization for Animal Health.

Ha fatto notizia la recente inclusione, nella 'Guida a una condotta responsabile per le Imprese Multinazionali' dell'OCSE, del concetto di 'benessere animale' così come inteso dalla World Organization for Animal Health.

Ossia:

[OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct \(oecd-ilibrary.org\)](https://oecd-ilibrary.org)

OECD (2023), *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/81f92357-en>.

85. Enterprises should respect animal welfare standards that are aligned with the World Organisation for Animal Health (WOAH) Terrestrial Code. An animal experiences good welfare if the animal is healthy, comfortable, well nourished, safe, is not suffering from unpleasant states such as pain, fear and distress, and is able to express behaviours that are important for its physical and mental state. Good animal welfare requires disease prevention and appropriate veterinary care, shelter, management and nutrition, a stimulating and safe environment, humane handling and humane slaughter or killing. In addition, enterprises should adhere to guidance for the transport of live animals developed by relevant international organisations

La World Organization for Animal Health è l'autorità globale per la salute animale fondata nel 1924 come Ufficio Internazionale per le Epizootie. Nel maggio 2003 ha adottato il nome attuale. E' un'organizzazione internazionale intergovernativa che ha come scopo la diffusione di informazioni sulle malattie degli animali non umani, il miglioramento globale della loro salute, e un mondo più sano e sostenibile.

E' interessante esaminare il loro 'Codice per gli animali terrestri', sotto riportato (*ci scusiamo per non aver avuto il tempo di tradurlo*) per quanto riguarda la definizione di 'animal welfare', in quanto dalle norme UE e internazionali è assai difficile stabilire di cosa si tratti.

Peraltro, parlare di 'benessere' animale nel caso di animali non umani segregati, allevati per ogni tipo di sfruttamento, uccisi per la soddisfazione del palato, vivisezionati per il test di sostanze chimiche e farmaceutiche, ecc.. è un ossimoro di per se. Tuttavia tale termine è largamente abusato dalle istituzioni di tutto il mondo, in primis la UE, per distogliere l'attenzione dalle reali sofferenze che vengono inflitte ai non umani anche laddove si presta una certa qual attenzione a tale aspetto della loro povera vita. Si parla di recente di promuovere la creazione di un 'Commissario UE' per il 'benessere animale', laddove sarebbe necessario abolire in primis la sperimentazione, gli allevamenti intensivi e ogni forma di sfruttamento e uccisione che non sia indispensabile alla vita umana. Esistono zone del mondo che richiedono ancora nel mondo l'uccisione di animali non umani per esigenze alimentari (non tutti possono permettersi gli integratori di vitamina B12 o simili, né un dietologo che spieghi loro come evitare i cibi di origine animale per sopravvivere). Ma laddove la così detta civiltà consente di essere informati e di disporre dei mezzi materiali ed economici per evitarlo, parlare di 'benessere animale' per esseri destinati al macello per la gola o l'interesse economico degli umani è grottesco.

Che vigilanza sulle norme UE debba esserci però è scontato e occorrerebbe proprio avere un organismo molto ben equipaggiato e addestrato per svolgere tale compito ovunque esistano norme a protezione dei non umani (così come esiste per gli umani). Ma non chiamiamolo per favore Commissario per il 'benessere', termine misleading, ovvero ingannevole, per stare tutti tranquilli con la testa sotto il cuscino.

Da:

https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2018/en_chapitre_aw_introduction.htm

2018 ©OIE - *Terrestrial Animal Health Code*



CHAPTER 7.1.

INTRODUCTION TO THE RECOMMENDATIONS FOR ANIMAL WELFARE

Article 7.1.1.

General considerations

Animal welfare means the physical and mental state of an *animal* in relation to the conditions in which it lives and dies.

An *animal* experiences good welfare if the *animal* is healthy, comfortable, well nourished, safe, is not suffering from unpleasant states such as pain, fear and distress, and is able to express behaviours that are important for its physical and mental state.

Good *animal welfare* requires disease prevention and appropriate veterinary care, shelter, management and nutrition, a stimulating and safe environment, humane handling and humane *slaughter* or *killing*. While *animal welfare* refers to the state of the *animal*, the treatment that an *animal* receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and humane treatment.

Article 7.1.2.

Guiding principles for animal welfare

1. That there is a critical relationship between animal health and *animal welfare*.
2. That the internationally recognised 'five freedoms' (freedom from hunger, thirst and malnutrition; freedom from fear and distress; freedom from physical and thermal discomfort; freedom from pain, injury and disease; and freedom to express normal patterns of behaviour) provide valuable guidance in *animal welfare*.
3. That the internationally recognised 'three Rs' (reduction in numbers of *animals*, refinement of experimental methods and replacement of *animals* with non-animal techniques) provide valuable guidance for the use of *animals* in science.
4. That the scientific assessment of *animal welfare* involves diverse elements which need to be considered together, and that selecting and weighing these elements often involves value-based assumptions which should be made as explicit as possible.

5. That the use of [animals](#) in agriculture, education and research, and for companionship, recreation and entertainment, makes a major contribution to the wellbeing of people.
6. That the use of [animals](#) carries with it an ethical responsibility to ensure the welfare of such [animals](#) to the greatest extent practicable.
7. That improvements in farm [animal welfare](#) can often improve productivity and food safety, and hence lead to economic benefits.
8. That equivalent outcomes based on performance criteria, rather than identical systems based on design criteria, be the basis for comparison of [animal welfare](#) standards and recommendations.

Article 7.1.3.

Scientific basis for recommendations

1. Welfare is a broad term which includes the many elements that contribute to an animal's quality of life, including those referred to in the 'five freedoms' listed above.
2. The scientific assessment of [animal welfare](#) has progressed rapidly in recent years and forms the basis of these recommendations.
3. Some measures of [animal welfare](#) involve assessing the degree of impaired functioning associated with injury, disease and malnutrition. Other measures provide information on [animals'](#) needs and affective states such as hunger, pain and fear, often by measuring the strength of [animals'](#) preferences, motivations and aversions. Others assess the physiological, behavioural and immunological changes or effects that [animals](#) show in response to various challenges.
4. Such measures can lead to criteria and indicators that help to evaluate how different methods of managing [animals](#) influence their welfare.

Article 7.1.4.

Guiding principles for the use of measures to assess animal welfare

1. For the OIE [animal welfare](#) standards to be applicable globally, they should emphasise favourable outcomes for the [animals](#), although, in some circumstances, it may be necessary to recommend specific conditions of the [animals'](#) environment and management. Outcomes are generally measured by assessing the extent to which [animals](#) experience the "five freedoms" described in Article [7.1.2.](#)
2. For each principle listed in Article [7.1.5.](#), the most relevant criteria (or measurables), ideally comprising animal-based measures, should be inclu-

ded in the standard. Any given animal-based measure may be linked to more than one principle.

3. Recommendations should, whenever possible, define explicit targets or thresholds that should be met for animal-based measures. Such target values should be based on relevant science and experience of experts.
4. In addition to animal-based measures, resource-based measures and management-based measures may be used and should be defined on the basis of science and expert experience showing that a welfare outcome is clearly linked to a resource or to a management procedure.
5. Users of the standard should select the most appropriate animal-based measures for their farming system or environment, from among those listed in the standard. Outcomes can be measured by an assessment of individuals or animal groups, or a representative sample of those, using data from [establishments](#), transport or [slaughterhouses/abattoirs](#).
6. Whatever the basis of the measure, if outcomes are unsatisfactory, users should consider what changes to resources or management are necessary to improve outcomes.

Article 7.1.5.

General principles for the welfare of animals in livestock production systems

1. Genetic selection should always take into account the health and welfare of [animals](#).
2. [Animals](#) chosen for introduction into new environments should be suited to the local climate and able to adapt to local diseases, parasites and nutrition.
3. The physical environment, including the substrate (walking surface, resting surface, etc.), should be suited to the species so as to minimise risk of injury and transmission of diseases or parasites to [animals](#).
4. The physical environment should allow comfortable resting, safe and comfortable movement including normal postural changes, and the opportunity to perform types of natural behaviour that [animals](#) are motivated to perform..
5. Social grouping of [animals](#) should be managed to allow positive social behaviour and minimise injury, distress and chronic fear.
6. For housed [animals](#), air quality, temperature and humidity should support good animal health and not be aversive. Where extreme conditions occur, [animals](#) should not be prevented from using their natural methods of thermo-regulation.
7. [Animals](#) should have access to sufficient [feed](#) and water, suited to the [animals](#)' age and needs, to maintain normal health and productivity and to prevent prolonged hunger, thirst, malnutrition or dehydration.

8. Diseases and parasites should be prevented and controlled as much as possible through good management practices. *Animals* with serious health problems should be isolated and treated promptly or killed humanely if treatment is not feasible or recovery is unlikely.
9. Where painful procedures cannot be avoided, the resulting pain should be managed to the extent that available methods allow.
10. The handling of *animals* should foster a positive relationship between humans and *animals* and should not cause injury, panic, lasting fear or avoidable stress.
11. Owners and handlers should have sufficient skill and knowledge to ensure that *animals* are treated in accordance with these principles.

NB: FIRST ADOPTED IN 2004; MOST RECENT UPDATE ADOPTED IN 2018.

4. Lettere e voci dal web

La presente rubrica ha lo scopo di pubblicare le lettere inviate da iscritti e lettori alla redazione, affinché si possa instaurare un dialogo costruttivo, nell'interesse comune. La pubblicazione delle lettere è comunque a discrezione della redazione, e non rappresenta un atto di condivisione incondizionata del loro contenuto. Per ragioni di riservatezza (regolamento UE relativo, v. www.movimentoantispesista.org > Privacy Policy) sono omesse le e-mail dei mittenti, il numero di telefono e gli indirizzi postali, con la sola eccezione del nome e cognome e/o dello pseudonimo ove usato in sostituzione.

4.1 L'Animal Hoarding spiegato da Annamaria Manzoni.

<https://www.radioveg.it/podcast/animal-hoarding-spiegato-da-annamaria-manzoni/>

Cos'è l'Animal Hoarding? Viene chiamata anche la Sindrome di Noè, ed è già un indizio.

Sono tanti i casi, riportati nelle prime pagine di giornale, di accumulo seriale di animali, o Animal Hoarding, ma cosa si nasconde dietro questa attitudine?

‘Sicuramente alla base dell'**Animal Hoarding** c'è amore verso gli animali, ma un amore malato che, invece di portare benefici alle creature che si pensa di salvare, porta molti più problemi agli animali accolti e a sé stessi’.

Annamaria Manzoni

Abbiamo voluto sentire il parere della psicologa, psicoterapeuta e scrittrice **Annamaria Manzoni** che, come sempre, ci ha offerto un interessante approfondi-

mento su questo disagio che, non per nulla, viene chiamato anche “Sindrome di Noè”.

Buon ascolto!

[Animal Hoarding un amore malato - RadioVeg.it](#)

5. *Per non dimenticare ...*

5.1. *Conferenze e filmati (links)*

Video pubblicati su Youtube o siti Internet.

Etica e vegetarianismo - Milano – Casa della Cultura – 1.3.2008

Relazioni di Bruno Fedi, Annamaria Manzoni, Marco Maurizi, Valerio Pocar
<http://www.youtube.com/watch?v=5DRgaCkIWaA&feature=relmfu>

Earthlings (Terrestri) – Film sullo sfruttamento degli animali - 2010

www.earthlings.com

Vivisezione: intervista a B. Fedi, S. Cagno, M. Terrile – 12.12.2011

A cura di : studi di Telecolor e Daniela Frigerio
<http://www.youtube.com/watch?v=bdupxr119cc&feature=youtu.be>

Filosofia: incontro con G. Ditadi – Pordenone, Bibl. Civica – 18.2.2012

A cura di AFVG e Gianluca Albertini
Incontro con il filosofo Gino Ditadi, PN 18 02 2012

Il circo non è divertente per gli animali – 18.3.2012

A cura dell'associazione Essere animali (Cesena)
<http://vimeo.com/38675159>

Manifestazione anti Green Hill - 23.11.2012

L'etica della crudeltà può continuare?
 Intervista al Prof. Bruno Fedi, a cura del Comitato Montichiari contro GreenHill

Bruno Fedi ComitatoMontichiaricontroGreenHill L'ETICA DELLA CRUDELTÀ' PUO' CONTINUARE? 1' parte - YouTube

Bruno Fedi ComitatoMontichiaricontroGreenHill L'ETICA DELLA CRUDELTÀ' PUO' CONTINUARE?2' parte - YouTube

Bruno Fedi ComitatoMontichiaricontroGreenHill L'ETICA DELLA CRUDELTÀ' PUO' CONTINUARE?4' parte - YouTube

Bruno Fedi Comitato Montichiaro contro Green Hill L'ETICA DELLA CRUDELTÀ PUÒ CONTINUARE? 5ª parte - YouTube

Come soffrono e muoiono le galline ovaiole

A cura di: TVANIMALISTA

<http://www.tvanimalista.info/video/allevamenti-macelli/produzione-uova-galline-ovaiole/>

Dieta veg e bambini – Conferenza L. Proietti e P.H. Barbon – 23.4.2013

La dieta vegetariana o vegana è adatta per i bambini? Rispondono due pediatri specializzati su tale argomento.

<http://www.youtube.com/watch?v=py27s7SO5lo>

Mente, comunicazione, linguaggio negli animali (F. Cimatti) – 19.10.11

<https://www.youtube.com/watch?v=GiHwPIqg6BY>

Intervista di Marina Ferrari alla dr.ssa Susanna Penco – 15.9.2014

La dr.ssa Penco è biologa, ricercatrice, e obiettore di coscienza, lavora all'Università di Genova (San Martino).

<https://www.youtube.com/watch?v=KMAQkZcpf7k>

Canale video: animali in rivolta

A cura dell'associazione Resistenza animale; storie e filmati di animali che si sono ribellati allo Sfruttamento.

<https://www.youtube.com/channel/UCbKm3JebaD-nrRne-AA5B2w>.

<http://resistenzanimale.noblogs.org>

Circo con gli animali – Tesi di laurea e filmato-documento – 13.11.2014

A cura dell'associazione Arca 2000 e di Sabrina Neri

<http://arcanimali.blogspot.it/2014/11/presentazione-della-mia-tesi-di-laurea.html>

https://www.youtube.com/watch?v=p_PVZ-Vuhqw

Secondo convegno italiano antispecista - 25.03.2015

A cura di Stefania Sarsini

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLD31445980C5B634A>

Metodi alternativi: audizione in Senato di T. Hartung e C. Rovida (CAAT) - 2014

(Nuove strategie di ricerca senza animali; a cura del M5S)_2014.

<https://www.youtube.com/watch?v=DkCL-56GOZs>

Sperimentazione animale o vivisezione – 10.12.2020

Intervista alla dr.ssa Susanna Penco di Veganok Animal Guardian (A. Di Lenge)
10 dicembre 2020

[La Dott.ssa Susanna Penco: solo la ricerca senza animali è attendibile - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=b0CmrTkjCLQ)

<https://www.youtube.com/watch?v=b0CmrTkjCLQ>

5.2. *Progetti realizzati e attività svolte.*

- 2001 .Fondazione del Movimento Antispecista (primo uso del termine ‘antispecismo’).
- 2002 .Stesura e sottoscrizioni del “Manifesto per un’etica interspecifica”.
 .Fondazione del G.L.E.A. (Gruppo di Lavoro per l’Etica Aspecista).
- 2003 .Convegno “Da Liberazione Animale al Manifesto per un’etica interspecifica” in collaborazione con il Gruppo editoriale Il Saggiatore (Net) del 6.6.2003;
- 2004 .Commenti alle modifiche in corso sulla legge sostitutiva dell’art. 727 del codice penale;
 .Proposte di modifica del DLGS 116/92 sulla protezione degli animali soggetti a sperimentazione.
 .Presentazione del volume “Gli animali non umani – per una sociologia dei diritti” del prof. Valerio Pocar.
 .Commenti alla proposta di revisione della legge 116/92 (vivisezione).
 .Commenti alla legge 189/04 sui “delitti contro il sentimento per gli animali”.
- 2006 .Libro bianco sullo specismo (CD-ROM), 1° edizione, maggio 2006.
 .Lettera ai sindaci contro circhi e mostre, con allegati tecnici (v. sito: Iniziative sociali).
- 2007 .Libro bianco sullo specismo (CD-ROM), 2° edizione, ottobre 2007.
- 2008 .Diffusione della “Lettera aperta su etica e comunicazione”.
 .Convenzione con il Comune di Varese per la gestione dell’U.D.A.
 .Presenza alla Fiera di Varese (Maggio-Giugno 2008).
 .Presenza con 7 poster alla manifestazione Veganch’io 2007 e 2008 (Brugherio- Milano);
 .Corso di formazione del Comune di Varese (per dipendenti e volontari).
 .1° invio della ‘Petizione popolare permanente’ alle Istituzioni (1° ottobre 2008). Raccolte 2000 firme.
 .Ciclo di presentazioni di opere letterarie presso la Coop Lombardia di Varese.
- 2009 .2° invio della ‘Petizione popolare permanente’ alle Istituzioni (6 maggio 2009). Raccolte 3013 firme.
 .Presentazione alla conferenza stampa sul Veggie Pride 2009 della “Lettera aperta su etica e veg*smo”.
 .Prima edizione dello studio sulla applicazione della L. 281/91: Popolazione canina e costi.
 .Lettere ai responsabili dei media concernenti il lessico specista in uso nel paese.
 .Pubblicazione delle proposte di legge giacenti in Parlamento e loro valutazione.
 .Seconda edizione dello studio sulla applicazione della L.281/91: Popolazione canina e costi.
 .Invio dello studio sul randagismo (v. sopra) al Sottosegretario alla Salute F. Martini (16.9.09) in applicazione della Legge 281 del 1991 (randagismo).
 .Circhi – Lettera alle istituzioni (2009).
- 2010 .Lettera alla UE sulla nuova direttiva per la sperimentazione animale (9/2010).
- 2011 .Critica alla direttiva 2010/63 sulla sperimentazione animale (3/2011).
 .Contributo per una ‘Costituente ecologista’ (l’aspetto antispecista).(5/2011).
 .Contributo per un soggetto politico antispecista (5/2011).
 .Pubblicazione della proposta di un ‘Protocollo’ per la donazione dei corpi (12/2011).
 .Attività varie con enti pubblici e privati in Provincia di Varese (v. Iniziative sociali – Notiz. N. 4/2011).
 .Intervista di Telecolor sulla vivisezione (coordinamento e partecipazione) (12/2011).
- 2012 .Lettera alle istituzioni sul recepimento della direttiva 2010/63 (2/2012).
 .Pubblicazione della sintesi delle normative nazionali ed europee sulla vivisezione (2/2012).
 .Proposte sulla ‘donazione del corpo post mortem’ a fini scientifici.
 .Lettera ai Capigruppo parlamentari per l’abolizione dell’uso degli animali nei circhi;

- 2013 .Pubblicazione del documento ‘Contro la sperimentazione animale’.
- 2014 .Pubblicazione del documento: ‘Sul superamento della sperimentazione animale’ (1° versione).
- 2015 .Expo 2015: Lettera aperta alle istituzioni e ai cittadini.
 .Pubblicazione dello studio ‘Sostenibilità ambientale e produzione alimentare’.
 .Pubblicazione dello studio sul randagismo: analisi e soluzioni (aggiornamento)
 .Pubblicazione F.A.Q. su specismo e antispecismo sul sito del Movimento.
- 2016 .Pubblicazione del documento ‘Il futuro dell’alimentazione umana (v. sito: Dossier, 2016)
 .Sintesi delle normative UE e nazionali su sperimentazione animale e clinica (5/2016)
 .Link agli articoli di A. Manzoni e P. Re pubblicati su “L’Indro” (sito web).
 .Campagna 2016 contro i fuochi artificiali.
 .Campagna 2016-17 contro i circhi.
 .Petizione al Parlamento Europeo per l’applicazione dell’obiezione di coscienza.
 .Aggiornamento del documento ‘Sul superamento della s.a.’
- 2017 .Modifiche alla direttiva 2010/63 (2 ottobre 2017): appello ai Parlamentari
 .Campagna contro i fuochi artificiali e i maltrattamenti (23 ottobre 2017): Lettera ai parlamentari.
 .Campagna per la ‘coerenza antispecista’.
 .Proposta ai parlamentari di una normativa nazionale contro i fuochi artificiali nocivi.
- 2018 .Ammissione all’ESTAF (‘Gruppo portatori di interesse’ dell’ECVAM di Ispra, Joint Research Center UE sui metodi alternativi alla s.a.) e inizio partecipazione.
 .Elezioni2018 – Proposte ai soggetti politici.
 .Pubblicazione dell’Antologia del Movimento Antispecista (opera on line, v. sito M.A.).
 .Lettera alle case editrici per il rispetto dell’etica interspecifica.
- 2022 .Lettera ai parlamentari su ‘Tutela animali e art.9 Costituzione’.
 .Partecipazione al webinar indetto dalla C. Europea e dal JRC di Ispra sulla ‘Necessità di attenersi all’evidenza nella valutazione del rischio delle sostanze chimiche’.
 .Partecipazione al webinar della C. Europea sulle sostanze chimiche (One substance, one assessment): proposta di inserire nel db europeo dei progetti di sperimentazione animale autorizzati l’esito di ‘tutti’ gli esperimenti (e non solo di quelli considerati ‘gravi’ o con utilizzo di certe specie).
- 2023 .Partecipazione al congresso ‘Il benessere degli animali non umani: valore autonomo o strumentale?’. Genova, 18 novembre 2022. Relazione del Prof. Valerio Pocar.
 .Studio comparativo tra le regolamentazioni USA e UE per i test regolatori sulla s.a.

A tali iniziative va aggiunta la pubblicazione periodica del Notiziario del Movimento Antispecista, sospesa dal 2020 al 2021 e ripresa all’inizio del 2022, nonché la gestione del sito ‘www.movimentoantispecista.org’.

5.3. *Elenco articoli pubblicati su Notiziari precedenti (v. Allegato).*

Vedere il file specifico allegato al presente Notiziario. Gli articoli possono essere richiesti scrivendo alla segreteria: ma@movimentoantispecista.org

5.4. *Le norme UE e USA sui NAMs a confronto (v. Allegato).*

Con riferimento all'articolo 'Salute e ricerca: le norme UE e USA sui NAMs a confronto' pubblicato nella sezione 'Fatti' del presente Notiziario, aggiungiamo l'ALLEGATO citato in tale articolo, che non può essere qui riportato per intero, considerata la dimensione di tale lavoro.

Data: 3.07.2023

**Il Rappresentante
Prof. Valerio Pocar**

A cura della

Segreteria del Movimento Antispecista

(Massimo Terrile)

www.movimentoantispecista.org ; e-mail: ma@movimentoantispecista.org